Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 38

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Giovedì, 10 febbraio 1972** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1971

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 38 DEL 10 FEBBRAIO 1972:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 5: **A.T.A.G. - Articoli Tecnici Amianto Gomma, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 23 dicembre 1971. — **S.A.R.O.M. - Società Azionaria Raffinazione Olii Minerali, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 dicembre 1971 (n. 81667 di rep.). — **S.A.R.O.M. - Società Azionaria Raffinazione Olii Minerali, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 dicembre 1971 (n. 81668 di rep.). — **Necchi, società per azioni, in Pavia:** Obbligazioni Necchi 5,50 % 1961-1976 sorteggiate il 13 gennaio 1972. — **Ospedale di Saronno - Ente ospedaliero generale provinciale, in Saronno:** Obbligazioni sorteggiate nell'anno 1971 e rimborsabili dal 1° gennaio 1972. — **Fabbrica Italiana Pile Elettriche «Z», società per azioni, in Moncalieri (Torino):** Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1971 (Verbale 24-1-1961). — **Fabbrica Italiana Pile Elettriche « Z », società per azioni, in Moncalieri (Torino):** Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1971 (Verbale 20-12-1963). — **FERGAT, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 9 novembre 1971. — **Società Abrasivi Industriali Torino - S.A.I.T., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 16 dicembre 1971. — **Conceria Italo Zavater & F.lli Barana, in San Giovanni Lupatolo (Verona):** Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1971. — **Immobiliare Favilla, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1971. — **Casa Vinicola Fazi Battaglia « Titulus », società per azioni, in Castelplanio Stazione (Ancona):** Estrazione di obbligazioni emesse nell'anno 1959. — **Fabbrica Milanese Imbottigliamento Bevande Gassate - FAMIB, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 gennaio 1972. — **Golfetto, società per azioni, in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 25 gennaio 1972. — **Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - Compartimento di Venezia:** Obbligazioni 6 % ex Cotonificio Morganti-Milano, emissione maggio 1962, sorteggiate il 19 gennaio 1972. — **Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - Compartimento di Venezia:** Obbligazioni 6 % ex Società Adriatica di Elettricità, emissione marzo e settembre 1949, sorteggiate il 19 gennaio 1972. — **S.M.I.T. - Società Mobiliare Immobiliare Tirrena, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1971. — **C.R.D.M. - Cartiere Riunite Donzelli e Meridionali, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 gennaio 1972. — **Fabbrica Pisana, società per azioni, in Pisa:** Obbligazioni ex Società Vetreria Meccanica & C. Ricciardi, società per azioni, in Napoli, sorteggiate il 25 gennaio 1972. — **Vianini, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1972. — **IRFIS - Istituto Regionale per il Finanziamento alle Industrie in Sicilia - Ente di diritto pubblico, in Palermo:** Obbligazioni IRFIS 6 % 1966/81, Serie F, sorteggiate il 31 gennaio 1972. — **SIO - Società per l'Industria dell'Ossigeno e di altri gas, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6 % 1953/73 sorteggiate il 31 gennaio 1972. — **Credito Fondiario della Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania, in Cosenza:** Cartelle Fondiarie sorteggiate il 1° febbraio 1972. — **Banca Nazionale del Lavoro - Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie, in Roma:** Obbligazioni 6 % 1968/88, I e II tranche, sorteggiate il 2 febbraio 1972.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 6: **Credito Fondiario della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, in Milano:** Cartelle Fondiarie estratte il 1° febbraio 1972 e rimborsabili dal 1° aprile 1972.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1971, n. **1297**.

Recupero e nuova assegnazione di un posto di assistente già riservato per concorso agli assistenti straordinari e ripartizione di venti posti di assistente prelevati dal contingente accantonato ai sensi del secondo comma dell'articolo 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 14 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, concernente l'istituzione, per gli anni accademici dal 1966-67 al 1970-71, di 7000 posti di assistente ordinario dei quali 1300 per l'anno accademico 1970-71;

Visto l'art. 18, secondo comma, della citata legge concernente la riserva di almeno un ventesimo dei posti di assistente non vincolati a concorsi riservati agli assistenti straordinari, per sopperire alle esigenze degli istituti, delle università, delle facoltà e scuole, nonchè degli istituti scientifici speciali, istituiti dopo il 31 dicembre 1965;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1971, n. 216, con il quale sono stati accantonati, ai sensi e per gli effetti del citato art. 18, n. 262 posti di assistente ordinario sul contingente dei posti non vincolati istituiti per l'anno accademico 1970-71, contingente determinato in 1297 unità considerati i tre posti di assistente riservati per concorso agli assistenti straordinari in applicazione del disposto dell'art. 15 della stessa legge n. 62;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 467; 24 luglio 1971, n. 841 e 21 agosto 1971, n. 910, con i quali sono stati assegnati, in applicazione del più volte citato art. 18, secondo comma, n. 96 posti di assistente ordinario per cui risultano tuttora disponibili, sulla riserva stessa, 166 posti;

Considerato che il numero dei posti accantonati con il citato decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1971, n. 216, risulta eccedente alla quota minima fissata in un ventesimo dei posti non vincolati a concorsi riservati;

Considerata l'opportunità — tenuto conto dell'eccedenza di cui sopra — di sciogliere dalla riserva 20 posti per far fronte alle ulteriori esigenze manifestatesi in diversi atenei;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1970, n. 28, con il quale, per l'anno accademico 1969-70 sono stati ripartiti, ai sensi del primo comma dell'art. 15 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, 14 posti di assistente ordinario riservati per concorso agli assistenti straordinari con almeno cinque anni di servizio retribuito;

Considerato che, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 15 della legge n. 62, i posti riservati comunque non coperti debbono essere recuperati e fatti oggetto di una nuova ripartizione;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 23 marzo 1970, n. 254; 12 maggio 1970, n. 522; 13 giugno 1970, n. 603; 3 luglio 1970, n. 670; 4 luglio 1970, n. 788; 7 novembre 1970, n. 986; 3 dicembre 1970, n. 1201; 24 luglio 1971, n. 826; 4 agosto 1971, n. 993 e 30 ottobre 1971 con i quali sono stati recuperati e nuovamente ripartiti posti di assistente ordinario già riservati per concorso agli assistenti straordinari;

Considerato che, a seguito dei risultati di altri concorsi riservati agli assistenti straordinari banditi ed espletati per i posti assegnati con il citato decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1970, n. 28, un altro posto non risulta coperto perchè il relativo concorso è andato deserto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1971, n. 826, con il quale risulta assegnato, fra l'altro, per mero errore materiale un posto di assistente alla cattedra di filosofia morale II (per il centro di ricerca per le scienze morali e sociali) anzichè alla cattedra di filosofia morale I (per il centro di ricerca per le scienze morali e sociali) della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 910, nel quale, in sede di ripartizione di posti di assistente, risulta omessa l'indicazione della facoltà cui si riferiscono i posti di assistente assegnati alle cattedre di storia e politica monetaria, di storia delle dottrine politiche II e di storia contemporanea dell'Università di Roma;

Ritenuto necessario ovviare alla omissione stessa;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Il posto di assistente ordinario, già attribuito alla cattedra di genetica medica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino con decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1970, n. 28, è recuperato dal contingente riservato.

Art. 2.

Il posto di assistente come sopra recuperato viene assegnato alla cattedra di diritto della navigazione della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma.

Art. 3.

Il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di filosofia morale II (per il centro di ricerca per le scienze morali e sociali) della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma deve, invece, ritenersi assegnato alla cattedra di filosofia morale I (per il centro di ricerca per le scienze morali e sociali) della stessa facoltà della medesima Università di Roma.

Art. 4.

Sono detratti dal contingente dei posti accantonati ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, venti posti di assistente ordinario che vengono ripartiti come segue:

FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE

	Numero dei posti
Università di Bologna:	
1) cattedra di criminologia	1

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

	Numero dei posti
Università di Bari:	
1) cattedra di filosofia del diritto	1
Università di Catania:	
1) cattedra di geografia	1

	Numero dei posti
Università di Messina:	
1) cattedra di bibliografia e biblioteconomia	1
Università di Roma:	
1) cattedra di storia del diritto italiano . .	1
FACOLTÀ DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE	
Università di Venezia:	
1) cattedra di lingua e letteratura araba (corso laurea lingue orientali)	1
FACOLTÀ DI MAGISTERO	
Università di Roma:	
1) cattedra di psicologia I	2
2) cattedra di psicologia II	1
3) cattedra di psicologia sociale	1
4) cattedra di sociologia dell'educazione . .	1
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA	
Università di Genova:	
1) cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica II	1
Università di Messina:	
1) cattedra di medicina del lavoro	1
2) cattedra di neurologia	1
Università di Milano:	
1) cattedra di semeiotica chirurgica	1
Università di Pavia:	
1) cattedra di medicina legale e delle assicurazioni	1
Università di Roma:	
1) cattedra di anatomia chirurgica e corso di operazioni	1
2) cattedra di neuropsichiatria infantile . .	1
Università di Siena:	
1) cattedra di anatomia umana normale . . .	1
FACOLTÀ DI AGRARIA	
Università di Firenze:	
1) cattedra di botanica generale	1

Art. 5.

I posti di assistente assegnati alle cattedre di storia e politica monetaria, di storia delle dottrine politiche II, e di storia contemporanea dell'Università di Roma con decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 910, citato nelle premesse, s'intendono riferiti alla facoltà di scienze politiche della stessa Università di Roma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1972
Atti del Governo, registro n. 246, foglio n. 72. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1971, n. **1298**.

Modificazione allo statuto del consorzio per il nucleo di industrializzazione di Reggio Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto n. 1016 del 9 luglio 1963, con il quale è stato approvato lo statuto del consorzio per il nucleo di industrializzazione di Reggio Calabria;

Viste le delibere n. 16 del 28 ottobre 1969 e n. 20 del 20 agosto 1970 del consiglio generale del consorzio per il nucleo di industrializzazione di Reggio Calabria;

Vista la nota n. 101759/74 del 16 giugno 1970 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto l'art. 145 del testo unico 30 giugno 1967, numero 1523;

Vista la deliberazione del 19 dicembre 1970 del comitato dei Ministri per il Mezzogiorno con l'intervento del Ministro per l'interno;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvata la modifica apportata all'art. 3 dello statuto del consorzio per il nucleo di industrializzazione di Reggio Calabria, nei termini indicati dalle delibere n. 16 del 28 ottobre 1969 e n. 20 del 20 agosto 1970 del consiglio generale del consorzio stesso, di cui al testo allegato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1971

SARAGAT

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1972
Atti del Governo, registro n. 246, foglio n. 71. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1971, n. **1299**.

Esecuzione del protocollo tra la Repubblica italiana e lo Stato della Città del Vaticano in materia monetaria, concluso nella Città del Vaticano il 18 novembre 1971.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al protocollo tra la Repubblica italiana e lo Stato della Città del Vaticano in materia monetaria, concluso nella Città del Vaticano il 18 novembre 1971 a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto a decorrere dall'entrata in vigore del protocollo di cui all'articolo precedente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — MORO — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1972
Atti del Governo, registro n. 246, foglio n. 76. — CARUSO

PROTOCOLLO

Lo Stato della Città del Vaticano e la Repubblica italiana hanno convenuto e concordano, nel quadro dei reciproci rapporti in materia monetaria, che si proceda alla coniazione per la messa in circolazione delle monete vaticane in metalli diversi dall'oro nella misura di lire duecentomilioni, per quanto si riferisce all'anno 1971.

FATTO nella Città del Vaticano, in duplice originale, il 18 novembre 1971.

Per la Repubblica italiana
Gian Franco POMPEI

Per lo Stato della Città del Vaticano
G. Card. VILLOT

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1971, n. 1300.

Richiamo alle armi di sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica nell'anno 1972.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 47, 51 e 54 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto l'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi;

Vista la legge 10 dicembre 1957, n. 1248, concernente aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi;

Considerata la necessità di effettuare nell'anno 1972 richiami, per esigenze speciali e per istruzione, di sottufficiali, graduati e militari di truppa in congedo, purchè ancora soggetti ad obblighi militari, dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Decreta:

Art. 1.

Nel corso dell'anno 1972 possono essere richiamati alle armi, per esigenze speciali e per istruzione:

n. 16.195 sottufficiali e n. 120.845 graduati e militari di truppa in congedo illimitato delle armi e dei servizi dell'Esercito;

n. 1500 sottufficiali e n. 5000 graduati e comuni della forza in congedo appartenenti alle diverse categorie e specialità del C.E.M.M.;

n. 1319 sottufficiali in congedo e n. 10.372 graduati e militari di truppa in congedo illimitato di tutti i ruoli e categorie dell'Aeronautica militare.

Art. 2.

Il Ministro per la difesa stabilirà per ogni arma, servizio, categoria, specialità e ruolo il numero dei militari da richiamare.

Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata stabiliti dal Ministro per la difesa.

Art. 3.

I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita tempestiva comunicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1971

LEONE

TANASSI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1972
Atti del Governo, registro n. 246, foglio n. 73. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1971, n. 1301.

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione della parrocchia di S. Maria Annunziata nella cattedrale di Udine.

N. 1301. Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Udine in data 6 giugno 1970, integrato con due dichiarazioni del 7 aprile 1971, relativo alla separazione della parrocchia di S. Maria Annunziata nella cattedrale di Udine da quel capitolo cattedrale.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1972
Atti del Governo, registro n. 246, foglio n. 56. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1971.

Approvazione dei piani tecnici telefonici e della ripartizione in reti urbane dei distretti di Albenga, Caltagirone, Chianciano, Faenza, Imperia, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Pontedera, Potenza, S. Benedetto del Tronto, Tolmezzo, Viareggio e Volterra.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 marzo 1948, n. 433, convertito nella legge 15 febbraio 1953, n. 83, riguardante l'istituzione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale 27 luglio 1970;

Vista la convenzione principale tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a. approvata con decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1964, n. 1954 e quella aggiuntiva approvata con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 427;

Visti i piani tecnici dei distretti di Albenga, Caltagirone, Chianciano, Faenza, Imperia, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Pontedera, Potenza, S. Benedetto del Tronto, Tolmezzo, Viareggio e Volterra presentati dalla SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., concessionaria di servizi telefonici ad uso pubblico;

Sentito il parere del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni espresso nella 410ª adunanza tenuta il 30 aprile 1971;

Sentito il parere del consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni espresso nell'adunanza n. 1236 tenuta il 10 novembre 1971;

Decreta:

Sono approvati, alle condizioni poste dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni nel parere espresso nella adunanza citata nel preambolo, i piani tecnici dei distretti di Albenga, Caltagirone, Chianciano, Faenza, Imperia, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Pontedera, Potenza, S. Benedetto del Tronto, Tolmezzo, Viareggio e Volterra che tra l'altro comportano:

la costruzione e l'ampliamento delle centrali urbane ed extraurbane, e delle reti urbane ed extraurbane;

i lavori edili relativi alle opere anzidette.

E' approvata, inoltre, la seguente ripartizione in reti urbane dei distretti:

Settori	C.R.U.	Comuni serviti
	Distretto di ALBENGA	
1. Albenga	1. Albenga	1. Albenga
	2. Casanova Lerrone	2. Casanova Lerrone
	3. Castelbianco	3. Castelbianco
		4. Nasino
	4. Cisano sul Neva	5. Cisano sul Neva
	5. Arnasco	6. Arnasco
		7. Vendone
		8. Onzo
	6. Villanova d'Albenga	9. Villanova d'Albenga
		10. Garlenda
		11. Ortovero
	7. Zuccarello	12. Zuccarello
		13. Castelvecchio di Rocca Barbena
		14. Erli
2. Alassio	1. Alassio	1. Alassio
		2. Laigueglia
	2. Andora Marina	3. Andora
	3. Stellanello	4. Stellanello
		5. Testico
3. Ceriale	1. Ceriale	1. Ceriale
		2. Borghetto S. Spirito
	2. Toirano	3. Toirano
		4. Boissano
		5. Balestrino
	Distretto di CALTAGIRONE	
1. Caltagirone	1. Caltagirone	1. Caltagirone (escluse le località Granieri Leva, Botteghelle, Mazzarrone, Grassura, Cucchi, Santo Pietro, Borgo Ventimiglia)
	2. Mazzarrone	Località Mazzarrone, Granieri, Leva, Botteghelle, Grassura, Cucchi, Santo Pietro, Borgo Ventimiglia (frazione del Comune di Caltagirone) Località Sciri Sotto (area del comune di Licodia Eubea)
2. Gela	1. Gela	1. Gela (esclusa la località Scalo di Butera)
3. Grammichele	1. Grammichele	1. Grammichele
4. Mineo	1. Mineo	1. Mineo
5. Mirabella Imbaccari	1. Mirabella Imbaccari	1. Mirabella Imbaccari
6. Niscemi	1. Niscemi	1 Niscemi
7. S. Michele di Ganzaria	1. S. Michele di Ganzaria	1. S. Michele di Ganzaria
	2. San Cono	2. San Cono
8. Vizzini	1. Vizzini	1. Vizzini
	2. Licodia Eubea	2. Licodia Eubea (esclusa la località Sciri Sotto)
	Distretto di CHIANCIANO TERME	
1. Chianciano Terme	1. Chianciano Terme	1. Chianciano Terme
2. Chiusi Stazione	1. Chiusi Stazione	1. Chiusi
		2. Città della Pieve
		3. Cetona
		4. Sarteano
3. Montepulciano	1. Montepulciano	1. Montepulciano
	2. Pienza	2. Pienza
4. S. Casciano dei Bagni	1. S. Casciano dei Bagni	1. S. Casciano dei Bagni
		2. Radicofani
	Distretto di FAENZA	
1. Faenza	1. Faenza	1. Faenza
		— Località Marzeno (centro amministrato dai comuni di Faenza e di Brisighella) Pietramora e Urbiano (aree del comune di Brisighella)
	2. Castel Bolognese	2. Castel Bolognese
	3. Solarolo	3. Solarolo

Settori	C.R.U.	Comuni serviti
2. Brisighella	1. Brisighella	1. Brisighella (esclusa la località Marzeno, Pietramora e Urbiano) — Località Zattaglia (centro amministrato dai comuni di Brisighella e di Casola Valsenio)
3. Modigliana	1. Modigliana	1. Modigliana 2. Tredozio
4. Riolo Terme	1. Riolo Terme	1. Riolo Terme 2. Casola Valsenio (esclusa la località Zattaglia)
	Distretto di IMPERIA	
1. Imperia	1. Imperia	1 Imperia
	2. Borgomaro	2. Borgomaro 3. Aurigo
	3. Cesio	4. Cesio 5. Caravonica
	4. Chiusavecchia	6. Chiusavecchia 7. Chiusanico 8. Lucinasco
	5. Prelà	9. Prelà 10. Dolcedo 11. Vasia
	6. Pontedassio	12. Pontedassio
2. Diano Marina	1. Diano Marina	1. Diano Marina 2. Cervo 3. Diano Castello 4. San Bartolomeo al Mare
	2. Diano Arentino	5. Diano Arentino
	3. Diano San Pietro	6. Diano San Pietro
	4. Villa Faraldi	7. Villa Faraldi
3. Pieve di Teco	1. Pieve di Teco	1. Pieve di Teco 2. Armo 3. Rezzo
	2. Borghetto d'Arroscia	4. Borghetto d'Arroscia 5. Aquila di Arroscia 6. Ranzo 7. Vessalico
	3. Pornassio	8. Pornassio 9. Cosio di Arroscia 10. Mendatica — Località Monesi di Triora (frazione del comune di Triora - E.C.U. del CS di Molini di Triora) 11. Montegrosso Pian Latte
4. San Lorenzo al Mare	1. San Lorenzo al Mare	1 San Lorenzo al Mare 2. Cipressa 3. Civezza 4. Costarainera
	2. Pietrabruna	5. Pietrabruna
	Distretto di MASSA CARRARA	
1. Massa Carrara	1. Massa	1. Massa 2. Carrara 3. Montignoso
2. Fivizzano	1. Fivizzano	1. Fivizzano — Località Gragnola (isola amministrativa del comune di Fosdinovo ECU del CS di Sarzana)
	2. Casola in Lunigiana	2. Casola in Lunigiana
	Distretto di PISA	
1. Pisa	1. Pisa	1. Pisa (escluse le località Marina di Pisa, Calambrone, Tirrenia e la fraz. speciale Tombolo appartenente al C.S. di Livorno)
	2. Marina di Pisa	— Località Marina di Pisa (fraz. del comune di Pisa) — Località Calambrone (fraz. del comune di Pisa) — Località Tirrenia (fraz. del comune di Pisa)
	3. Calci	2. Calci
2. Cascina Santa Lucia	1. Cascina Santa Lucia	1. Cascina
	2. San Giovanni alla Vena	2. Vicopisano
3. Collesalvetti	1. Collesalvetti	1. Collesalvetti (esclusa la località Stagno appartenente al CS di Livorno)
	2. Castellina Marittima	2. Castellina Marittima
	3. Crespina	3. Crespina
	4. Fauglia	4. Fauglia
	5. Lorenzana	5 Lorenzana
	6. Santa Luce	6. Santa Luce 7. Orciano Pisano
4. San Giuliano Terme	1. San Giuliano Terme	1. San Giuliano Terme
	2. Vecchiano	2. Vecchiano
	Distretto di PONTEDERA	
1. Pontedera	1. Pontedera	1. Pontedera 2. Calcinaia
	2. Buti	3. Buti
	3. Bientina	4. Bientina
	4. Santa Maria a Monte	5. Santa Maria a Monte
	5. Ponsacco	6. Ponsacco
2. Capannoli	1. Capannoli	1. Capannoli 2. Lari 3. Palaia 4. Peccioli 5. Terricciola
	2. Lajatico	6. Lajatico
	3. Casciana Terme	7. Casciana Terme 8. Chianni
	Distretto di POTENZA	
1. Potenza	1. Potenza	1. Potenza — Località Fiumara del Mattino (frazione del comune di Tito)
	2. Pignola	2 Pignola
	3. Vaglio Basilicata	3. Vaglio Basilicata
2. Abriola	1. Abriola	1. Abriola
	2. Calvello	2. Calvello
3. Acerenza	1. Acerenza	1. Acerenza
	2. Cancellara	2. Cancellara
	3. Forenza	3. Forenza
	4 Genzano di Lucania	4. Genzano di Lucania 5. Banzi
	5. Oppido Lucano	6. Oppido Lucano
	6. Pietragalla	7. Pietragalla

Settori	C.R.U.	Comuni serviti
4 Armento	1. Armento	1 Armento
	2. Gallicchio	2. Gallicchio
		3. Missanello
	3. Montemurro	4. Montemurro
	4. Spinoso	5. Spinoso
5. Avigliano	1. Avigliano	1. Avigliano
	2. *Filiano*	2 *Filiano*
		— Località Sant'Ilario (isola amministrativa del comune di Atella)
	3. Ruoti	3. Ruoti
6 Laurenzana	1. Laurenzana	1. Laurenzana
	2. Anzi	2. Anzi
	3. Corleto Perticara	3. Corleto Perticara
		4. Guardia Perticara
7. Picerno	1. Picerno	1. Picerno
	2. Balvano	2. Balvano
	3. Baragiano	3. Baragiano
	4. Tito	4. Tito (esclusa la frazione Fiumara del Mattino)
8. Tolve	1. Tolve	1. Tolve
		2. San Chirico Nuovo
9. Trivigno	1. Trivigno	1. Trivigno
		— *Località* Serra Ponte (isola amministrativa del comune di Tricarico)
		2. Albano di Lucania
		3. Brindisi Montagna
	2. Campomaggiore	4. Campomaggiore
	3. Pietrapertosa	5. Pietrapertosa
		6. Castelmezzano
10. Vietri di Potenza	1. Vietri di Potenza	1. Vietri di Potenza
		2. Savoia di Lucania

Distretto di SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Settori	C.R.U.	Comuni serviti
1. San Benedetto del Tronto	1. San Benedetto del Tronto	1. San Benedetto del Tronto
		2. Acquaviva Picena
		3. Grottammare
		4. Monteprandone
	2 Cupra Marittima	5. Cupra Marittima
		6. Massignano
	3. Stella	7. Monsampolo del Tronto
2. Ripatransone	1. Ripatransone	1. Ripatransone
		2. Cossignano

Distretto di TOLMEZZO

Settori	C.R.U.	Comuni serviti
1. Tolmezzo	1. Tolmezzo	1. Tolmezzo
		2. Amaro
		3. Arta Terme
		4. Cavazzo Carnico
		5. Verzegnis
		6. Zuglio
2. Ampezzo	1. Ampezzo	1. Ampezzo
		2. Forni di Sotto
		3. Sauris
		4. Socchieve
	2. Forni di Sopra	5. Forni di Sopra
3. Comeglians	1. Comeglians	1. Comeglians
		2. Ovaro
		3. Prato Carnico
		4. Ravascletto
		5. Rigolato
4. Forni Avoltri	1. Forni Avoltri	1. Forni Avoltri
5. Moggio Udinese	1. Moggio Udinese	1. Moggio Udinese
		2. Chiusaforte
		3. Resia
		4. Resiutta
6. Paluzza	1. Paluzza	1 Paluzza
		2. Cercivento
		3. Ligosullo
		4. Sutrio
		5. Treppo Carnico
7. Paularo	1. Paularo	1. Paularo
8. Villa Santina	1. Villa Santina	1. Villa Santina
		2. Enemonzo
		3. Lauco
		4. Preone
		5. Raveo

Distretto di VIAREGGIO

Settori	C.R.U.	Comuni serviti
1. Viareggio	1. Viareggio	1. Viareggio
	2. Lido di Camaiore	2. Camaiore
	3. Massarosa	3. Massarosa
2. Pietrasanta	1. Pietrasanta	1. Pietrasanta
	2. Forte dei Marmi	2. Forte dei Marmi
	3. Seravezza	3. Seravezza
	4. Ponte Stazzemese	4. Stazzema

Distretto di VOLTERRA

Settori	C.R.U.	Comuni serviti
1. Volterra	1. Volterra	1. Volterra
	2. Castelnuovo di Val di Cecina	2. Castelnuovo di Val di Cecina
	3. Montecatini di Val di Cecina	3. Montecatini di Val di Cecina
	4. Pomarance	4. Pomarance

Distretto di PISTOIA

Settori	C.R.U.	Comuni serviti
1. Pistoia	1. Pistoia	1. Pistoia (escluse le località di Pracchia ed Orsigna)
	2. Pracchia	— Località Pracchia e Orsigna (frazioni del Comune di Pistoia)
		— Località Frassignoni (frazione del comune di Sambuca Pistoiese)
	3. Montale	2. Montale
	4. Quarrata	3. Quarrata
	5. Serravalle Pistoiese	4. Serravalle Pistoiese
2. Lamporecchio	1. Lamporecchio	1. Lamporecchio
	2. Larciano	2. Larciano
3. San Marcello Pistoiese	1. S. Marcello Pistoiese	1. S. Marcello Pistoiese
	2. Abetone	2. Abetone
	3. Cutigliano	3. Cutigliano
	4. Piteglio	4. Piteglio
4. Traviano	1. Taviano	1. Sambuca Pistoiese (escluse le frazioni Frassignoni e Ponte della Venturina)

La sistemazione delle località:

Gragnola, nel distretto di Massa Carrara,
Serra del Ponte, nel distretto di Potenza,
Monesi di Triora, nel distretto di Imperia,
Tombolo, nel distretto di Pisa,

modifica parzialmente l'assetto dei distretti di:

La Spezia, approvato con decreto ministeriale 5 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 19 luglio 1971;

Matera, approvato con decreto ministeriale 24 luglio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 5 ottobre 1968;

S. Remo, approvato con decreto ministeriale 10 novembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 10 dicembre 1970;

Livorno, approvato con decreto ministeriale 13 novembre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 13 gennaio 1970.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1971

Il Ministro: Bosco

(1507)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1972.

Determinazione, per il biennio 1972-73, dei criteri per la concessione dell'autorizzazione alla costruzione, trasformazione e adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, all'ampliamento di sale o arene cinematografiche già in attività, nonchè alla destinazione di teatri a sale per proiezioni cinematografiche.

IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visti gli articoli 31, 32, 33 e 52 della legge 4 novembre 1965 n. 1213;

Sentita la commissione centrale per la cinematografia di cui all'art. 3 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

Obbligo preventiva autorizzazione - Sanzioni

Ai sensi dell'art. 31 della legge 4 novembre 1965, numero 1213, la costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonchè l'ampliamento di sale o arene cinematografiche già in attività sono subordinati ad autorizzazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo.

E' necessaria l'autorizzazione anche per adibire un teatro a sala per proiezioni cinematografiche.

L'autorizzazione per l'esercizio commerciale di cinema ambulanti può essere rilasciata soltanto per le località sprovviste di sale cinematografiche.

Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al primo e secondo comma è punito con l'ammenda da lire 100 mila a lire 300 mila. Nel provvedimento di condanna è ordinata la sospensione dei lavori. Su richiesta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, è disposta, con ordinanza del questore o del dirigente dell'ufficio distaccato di pubblica sicurezza, la sospensione dei lavori, anche indipendentemente dal procedimento penale.

Art. 2.

Rilascio autorizzazioni in comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti

Il rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 31 e 32 della legge 4 novembre 1965 n. 1213 è subordinato nel biennio 1972-1973 all'incremento della frequenza degli spettatori nelle sale cinematografiche di ogni singolo comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, quale risulta dal censimento ufficiale.

Sono considerate separatamente dai rispettivi capoluoghi, purchè distanti almeno km. 2 per via normale dal più vicino cinema al chiuso qualora trattisi di richiesta per tale tipo di locale e dalla più vicina arena qualora trattisi di richiesta per cinema estivo:

a) tutte le frazioni;

b) le località appartenenti a comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti.

La distanza viene calcolata rispetto al centro della frazione o della località.

Ai fini del rilascio delle autorizzazioni nell'anno 1972 l'incremento della frequenza degli spettatori è accertato raffrontando il numero dei biglietti venduti nelle sale cinematografiche debitamente autorizzate e funzionanti da almeno due anni nel biennio 1970-71 rispetto al biennio 1968-1969. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni nell'anno 1973 il raffronto verrà operato tra il biennio 1971-1972 ed il biennio 1969-1970. Per il rilascio delle autorizzazioni è necessario che l'incremento della frequenza degli spettatori sia stato superiore al 10 % nel biennio antecedente all'anno della concessione.

Gli accertamenti sono effettuati dalla S.I.A.E. che, ad istanza del richiedente l'autorizzazione, rilascia un apposito certificato da allegare alla domanda. Nel caso in cui la richiesta riguardi una frazione distante almeno km. 2 dal cinema più vicino del capoluogo del comune, il certificato dovrà essere rilasciato esclusivamente per i cinema autorizzati in tale frazione con le modalità previste dal presente articolo; analogo criterio è applicato ove trattisi di località appartenenti a comuni con popolazione sino a 50.000 abitanti.

Le autorizzazioni sono rilasciate in relazione alla eccedenza di incremento rispetto al limite del 10 % verificatasi nelle sale cinematografiche, tenuto conto, altresì, dei nulla osta validi non ancora utilizzati e non dell'incremento rappresentato da attività di sale cinematografiche aperte al pubblico da meno di un biennio.

Agli effetti della concessione dei nuovi posti i comuni, sono ripartiti in 4 classi, in base alla popolazione legale risultante dall'ultimo censimento ufficiale, secondo la seguente tabella, tenendo presente che per ogni punto o frazione di punto di incremento superiore al 10 % potranno essere autorizzati nuovi posti nei limiti appresso indicati:

Classe I: comuni da oltre 10.000 a 50.000 abitanti: 100 posti per ogni punto o frazione di punto di incremento superiore al 10 %;

Classe II: comuni da oltre 50.000 a 400.000 abitanti: 300 posti per ogni punto o frazione di punto di incremento superiore al 10 %;

Classe III: comuni da oltre 400.000 a 1 milione di abitanti: 600 posti per ogni punto o frazione di punto di incremento superiore al 10 %;

Classe IV: comuni con oltre 1 milione di abitanti: 800 posti per ogni punto o frazione di punto di incremento superiore al 10 %.

Il numero dei posti autorizzabili secondo le classi sopra indicate sarà attribuito alle sale cinematografiche del tipo normale nella misura di due terzi e, nella misura di un terzo, alle sale con attività limitata a tre giorni la settimana oltre ai festivi, del tipo parrocchiale, ovvero appartenenti ad enti giuridicamente riconosciuti e senza fine di lucro, che svolgono attività di carattere formativo e culturale.

Potrà tuttavia essere autorizzata l'apertura di una nuova sala di 400 posti, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, qualora il numero dei posti complessivamente autorizzabili, in base ai criteri di cui al presente articolo, risulti inferiore a tale capienza.

Il numero dei posti assegnabili ai sensi del presente articolo può essere aumentato di un terzo qualora trattisi di richiesta di autorizzazione alla costruzione di una sala cinematografica munita di palcoscenico modernamente attrezzato per effettuare spettacoli teatrali.

Art. 3.

Zone periferiche di comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e piani urbanistici

Il criterio dell'incremento della frequenza degli spettatori, stabilito dagli articoli 2 e 5, non si applica per le autorizzazioni riguardanti l'apertura di sale o arene cinematografiche nelle zone periferiche dei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, quando l'area prescelta per il progettato locale disti almeno km. 2 in linea d'aria dal più vicino cinema.

Al criterio suddetto si può altresì derogare per le autorizzazioni concernenti l'apertura di sale o arene cinematografiche riguardanti quartieri coordinati o quartieri realizzati in base alla legge 18 aprile 1962, numero 167 (C.E.P.), compresi nei piani urbanistici approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e previsti per una popolazione non inferiore a 4000 abitanti, quando l'area prescelta per il progettato locale disti almeno un chilometro in linea d'aria dal più vicino cinema.

In entrambe le ipotesi contemplate nel presente articolo potrà, tuttavia, essere autorizzata l'apertura di una nuova sala cinematografica qualora il cinema più vicino, nel raggio rispettivamente di km. 2 (primo comma) o di km. 1 (secondo comma) dal progettato locale, seppure idoneo agli effetti della sicurezza degli spettatori, risulti non adeguato alle esigenze cinematografiche della zona periferica o del quartiere coordinato dal punto di vista della evoluzione della tecnica, della capacità e decorosità ricettiva e della programmazione.

Art. 4.

Rilascio autorizzazioni in comuni sino a 10.000 abitanti

Per il rilascio delle autorizzazioni nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti è necessario che il numero delle giornate di attività con proiezione di film lungometraggi nelle sale cinematografiche debitamente autorizzate e funzionanti da almeno due anni risulti incrementato, nel biennio antecedente all'anno della concessione, in misura superiore al 25 % nei confronti del biennio precedente. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni nel 1972 il raffronto verrà operato tra il biennio 1970-1971 ed il biennio 1968-1969, mentre per il 1973 il raffronto verrà operato tra il biennio 1971-1972 ed il biennio 1969-1970, escludendosi da tale computo le giornate di attività delle sale cinematografiche aperte al pubblico da meno di un biennio e tenuto conto altresì dei nulla osta validi non ancora utilizzati.

Le frazioni o località distanti almeno km. 2 per via normale dal più vicino cinema sono considerate separatamente dai rispettivi capoluoghi. In tale ipotesi il certificato della S.I.A.E. dovrà essere rilasciato esclusivamente per i cinema esistenti in tale frazione o località con le modalità previste dal presente articolo.

La distanza viene calcolata rispetto al centro della frazione o della località.

Le autorizzazioni sono rilasciate in ragione di 100 posti per ogni punto o frazione di punto di incremento verificatosi in eccedenza al 25 % sopra indicato.

Art. 5.

Arene estive

Le autorizzazioni per le arene cinematografiche sono rilasciate in base all'incremento della frequenza degli spettatori nelle arene dei singoli comuni, frazioni o località, in conformità di quanto stabilito dall'art. 2. Il criterio stabilito per la 1ª classe dei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti si applica anche ai comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.

Alle autorizzazioni, di cui al comma precedente, deve seguire pratica attuazione, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di notificazione agli interessati.

Qualora l'arena cinematografica non risultasse costruita entro detto termine sarà pronunziata declaratoria di decadenza e l'intestatario dell'autorizzazione non potrà vantare la prorità nell'esame di una eventuale successiva sua richiesta nei confronti di quelle altre che nel frattempo fossero state avanzate da terzi interessati.

Per i cinema che nel periodo estivo trasferiscono all'aperto i propri spettacoli — sempre che si tratti di terreno immediatamente adiacente alla normale sala già esistente e dello stesso numero di posti — l'agibilità sarà rilasciata dalla competente prefettura, che provvederà a darne comunicazione al Ministero del turismo e dello spettacolo.

Di norma il periodo di agibilità delle arene si intende quello corrente tra il 1° giugno e il 15 ottobre.

Art. 6.

Comuni, frazioni o località sprovvisti di cinema

Nei comuni o frazioni o località del tutto sprovvisti di sale o arene cinematografiche l'autorizzazione è rilasciata in relazione alla prevedibile frequenza degli spettatori. Qualora si tratti di frazione o località, l'area prescelta per il progettato locale deve distare almeno km. 2 per via normale dal più vicino cinema al chiuso qualora trattisi di richiesta per tale tipo di locale e dalla più vicina arena qualora trattisi di richiesta per cinema estivo.

Art. 7.

Deroghe particolari

Si può prescindere dai criteri indicati agli articoli 2 e 4 e rilasciare l'autorizzazione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 31 della legge 4 novembre 1965 numero 1213:

a) per l'apertura di una nuova sala cinematografica in capoluoghi di provincia non provvisti di sale cinematografiche con una ricettività superiore ai 500 posti;

b) per l'apertura di sale cinematografiche, di capienza non superiore a 400 posti, che siano esclusivamente riservate alla proiezione di film prodotti per i ragazzi, di programmi composti da soli cortometraggi premiati, di films scientifici e didattici e a manifestazioni di carattere culturale organizzate dalla Cineteca nazionale. Tali sale potranno essere destinate anche a manifestazioni organizzate dai circoli di cultura cinematografica aderenti ad associazioni nazionali riconosciute in base all'art. 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, per un numero annuale di giornate di proiezione non superiore a 50 per ciascun circolo.

La deroga di cui al comma precedente è ammessa limitatamente a quattro sale cinematografiche per comuni che abbiano una popolazione superiore ad un milione di abitanti, a due sale per comuni che abbiano una popolazione tra i 400.000 e un milione di abitanti, ad una sala per comuni che abbiano una popolazione fra i 50 mila e 400 mila abitanti o siano capoluoghi di provincia. Potrà inoltre essere consentita l'apertura di una nuova sala esclusivamente riservata alla proiezione di film prodotti per ragazzi anche nei comuni con popolazione inferiore a 50 mila abitanti sprovvisti di sale di tale tipo;

c) per l'apertura di un nuovo cinema nel capoluogo di comune ove esista un unico esercizio cinematografico, il quale, seppure idoneo agli effetti della sicurezza degli spettatori, risulti non adeguato alle esigenze cinematografiche dal punto di vista della evoluzione della tecnica, della capacità e decorosità ricettiva e della programmazione;

d) per l'effettuazione di spettacoli cinematografici in locali al chiuso destinati a teatri già in attività, di nuova o recente costruzione o ricostruzione, attrezzati per una decorosa ricettività del pubblico e situati in località di particolare importanza, riconosciuta stazione di cura, soggiorno o turismo, qualora si ritenga opportuno integrare la capacità ricettiva degli esercizi cinematografici esistenti in relazione a peculiari esigenze di interesse turistico accertate in base ad un adeguato incremento delle presenze nel biennio antecedente alla data di esame della domanda. L'incremento è accertato raffrontando il numero delle presenze turistiche della località nel suddetto biennio rispetto al biennio precedente;

e) per l'apertura nelle stazioni ferroviarie delle città capoluogo di regione di sale cinematografiche aperte al pubblico non oltre le ore 24 e riservate esclusivamente alla proiezione di film cortometraggi di lunghezza non superiore a 1600 metri realizzati in base alla legge 4 novembre 1965 n. 1213 ovvero di lunghezza non superiore ai 2000 metri realizzati in base alle leggi precedenti, nonchè film di carattere scientifico e didattico ed attualità.

L'amministrazione si riserva, per l'emanazione dei provvedimenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) del presente articolo di sentire il parere delle organizzazioni sindacali nazionali dei produttori e distributori dei film, degli esercenti sale cinematografiche e dei lavoratori del cinema.

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo — sentito il parere della Commissione di cui all'art. 52 della legge n. 1213 — determina, in sede di rilascio dell'autorizzazione nei casi di cui alla lettera *d*) del presente articolo, le giornate di spettacolo da riservarsi, nel corso ed all'attività teatrale, che dovrà essere effettuata in parte anche nei mesi invernali ed in giorni festivi.

Art. 8.
Rimodernamenti e trasferimenti

Qualora si tratti di lavori tendenti al rimodernamento e rifacimento del vecchio esercizio o di costruzione di un nuovo cinema in sostituzione di altro preesistente, anche su area diversa, purchè di capienza non superiore agli ottocento posti e in attività da almeno otto anni, intendendo in tal modo di aumentare la capacità ricettiva del cinema allo scopo di renderlo più funzionale per meglio corrispondere alle esigenze del pubblico, la relativa autorizzazione viene rilasciata, in deroga ai normali criteri di cui agli articoli 2, 4 e 5, fino ad un aumento di posti nella misura del 40 % del numero dei posti già esistenti nel cinema stesso.

E' consentito l'aumento dei posti già esistenti nel cinema da rimodernare o sostituire nella misura massima del 60 % se il cinema da rimodernare o da sostituire abbia capienza non superiore agli 800 posti e sia previsto l'allestimento del palcoscenico modernamente attrezzato per rappresentazioni teatrali.

In ogni caso può autorizzarsi una capienza complessiva del cinema da rimodernare o da sostituire non inferiore a cinquecento posti.

Art. 9.
Trasferimenti

Nei comuni con popolazione superiore ai cinquantamila abitanti, il trasferimento di esercizi cinematografici, fatta salva l'applicazione delle deroghe previste dal presente decreto, è consentito nell'ambito dello stesso quartiere, ripartizione o circoscrizione comunale. Qualora manchi tale specifica distinzione amministrativa, il trasferimento è consentito a condizione che l'area prescelta per il progettato locale disti almeno 500 metri in linea d'aria dal più vicino cinema.

Art. 10.
Concessione a favore di profughi

I profughi che, ai sensi dell'art. 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137, sostituito dall'art. 2 della legge 25 luglio 1971, n. 568, intendano ottenere l'autorizzazione al ripristino, nel territorio della Repubblica, dell'attività cinematografica, già legalmente esplicata nei territori di provenienza, devono presentare domanda ai sensi dell'art. 31, penultimo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213 e dell'art. 3, secondo comma della citata legge 25 luglio 1971, n. 568.

Le autorizzazioni di cui al precedente comma sono subordinate all'accertata sussistenza del requisito della equivalenza, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, tra l'attività cinematografica da autorizzare e quella precedentemente esercitata dal profugo in rapporto all'importanza ed alla popolazione del centro, alla capacità ricettiva del locale e alle dimensioni economiche dell'azienda di esercizio abbandonata nel territorio di origine.

Art. 11.
Spettacoli misti

Ai sensi dell'art. 32 della legge 4 novembre 1965, numero 1213, i criteri di cui agli articoli 2 e 4 si osservano anche per le autorizzazioni riguardanti l'apertura di nuove sale cinematografiche da adibire a spettacoli misti.

Art. 12.
Norme procedurali per la presentazione delle domande

Le domande intese ad ottenere l'autorizzazione di cui agli articoli 31 e 32 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, devono contenere l'indicazione delle norme in base alle quali si richiede l'autorizzazione medesima e devono essere presentate, in duplice copia, su carta legale, tramite le Prefetture competenti, al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo, corredate dai seguenti documenti:

a) progetto del locale, in duplice copia — firmato da un ingegnere o architetto iscritto all'albo professionale — che deve comprendere la planimetria generale in scala 1:500 con l'indicazione dell'area destinata o occupata dalla sala cinematografica; piante in scala 1:100 in cui risultino il numero e la disposizione dei posti, la posizione e la dimensione della cabina di proiezione, i servizi igienici e locali destinati ad altri usi; sezione longitudinale e trasversale in scala 1:100;

b) relazione tecnico illustrativa, in duplice copia, comprendente anche il calcolo della sistemazione acustica;

c) documento legale comprovante la disponibilità dell'area ove si tratti di nuova costruzione o la disponibilità dell'immobile ove si tratti di locale già esistente. In caso di locazione, dovrà essere esibito il contratto di fitto del locale nonchè un titolo che dimostri la proprietà dell'immobile da parte del locatore;

d) certificato S.I.A.E. sull'andamento delle frequenze degli spettatori o delle giornate di attività nella località in esame a seconda trattisi di comune con popolazione superiore o inferiore a 10.000 abitanti nelle ipotesi previste dal decreto;

e) carta topografica del comune, frazione o località convalidata dall'ufficio tecnico del comune, con l'indicazione della area del costruendo locale e della distanza dal cinema più vicino per le richieste avanzate in riferimento agli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto. Per le richieste di trasferimento di locali cinematografici già in attività dovrà risultare con precisione l'ubicazione della nuova area rispetto a quella del preesistente locale e del più vicino cinema.

Per le sale per proiezioni a formato ridotto, le cui domande debbono essere corredate dagli stessi documenti previsti per i cinema con macchina a formato normale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 33 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, che non fanno obbligo della cabina di proiezione.

Sia la domanda che i documenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del presente articolo devono essere muniti del timbro a data dal quale dovrà risultare il giorno di arrivo alla competente prefettura dei documenti medesimi. Detto ufficio, nel trasmettere le domande al Ministero del turismo e dello spettacolo, dovrà fornire tutte le informazioni necessarie, indicando, anche, i cinema esistenti nella località con la precisazione del numero dei posti e distinguendo i locali al chiuso o all'aperto (arene) compresi i locali in costruzione o in via di adattamento e per i quali sia stata già concessa l'autorizzazione.

Art. 13.

Cinema ambulanti

Le domande per l'esercizio di cinema ambulanti debbono essere corredate da una planimetria del locale e da una breve relazione tecnica quando le proiezioni abbiano luogo in locali al chiuso, mentre per le proiezioni all'aperto è sufficiente precisare le località nelle quali si intendono effettuare le proiezioni medesime senza presentazione della relativa planimetria.

Art. 14.

Attuazione delle autorizzazioni

Le autorizzazioni riguardanti la costruzione ed il rimodernamento di locali al chiuso sono subordinate, sotto pena di revoca, alla condizione che i lavori abbiano inizio entro il termine di tre mesi dalla data di notificazione agli interessati della autorizzazione e siano condotti a termine entro 18 (diciotto) mesi dalla data di inizio.

Gli interessati, prima della scadenza del termine di inizio dei lavori potranno richiedere una proroga massima di tre mesi mediante l'esibizione di documenti comprovanti l'impossibilità dell'inizio dei lavori stessi per ragioni tecniche o cause di forza maggiore. Per analoghi motivi potranno essere concesse proroghe per la ultimazione dei lavori per il periodo massimo di altri diciotto mesi. Ulteriori proroghe — di carattere del tutto eccezionale — sia per l'inizio che per l'ultimazione dei lavori, potranno essere concesse sentito il parere della Commissione di cui all'art. 52 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

Le proroghe debbono essere richieste prima della scadenza del termine utile che decorre dalla data di notifica all'interessato da parte della locale Prefettura.

Roma, addì 10 gennaio 1972

Il Ministro: MATTEOTTI

(1720)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1972.

Autonomia funzionale della società « Cementeria di Barletta » nelle operazioni portuali.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la domanda in data 19 gennaio 1970 della società per azioni « Cementeria di Barletta » intesa ad ottenere la facoltà di servirsi di proprio personale per le operazioni portuali da effettuarsi in un determinato punto del porto di Barletta e interessanti il cemento ed ogni altro materiale concernente il ciclo di lavorazione del proprio stabilimento industriale;

Considerato che a favore dell'accoglimento della domanda sussistono ragioni di pubblico generale interesse, connesse allo sviluppo delle attività di produzione del cemento da destinare all'esportazione via mare con conseguenti possibilità competitive sul mercato internazionale in virtù delle qualità dei propri prodotti;

Considerate le speciali esigenze tecniche e funzionali del ciclo di lavorazione dello stabilimento; esigenze che comportano una organizzazione unitaria dei servizi sia a bordo che a terra;

Visto l'art. 110 del codice navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Decreta:

Alla società « Cementeria di Barletta » è concessa la facoltà di servirsi di proprio personale per le operazioni portuali da effettuarsi in un determinato punto del porto di Barletta e interessante il cemento ed ogni altro materiale concernente il ciclo di lavorazione del proprio stabilimento industriale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1972

Il Ministro: ATTAGUILE

(2152)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « IV SUDPEL - Salone italiano della pelletteria e del guanto », in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « IV SUDPEL - Salone italiano della pelletteria e del guanto », che avrà luogo a Napoli dall'8 all'11 aprile 1972, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 25 gennaio 1972

p. *Il Ministro*: BRANDI

(1723)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1972.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi, da vincolare a riserva.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 7 gennaio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 dell'11 gennaio 1972, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi da emettere nel periodo dal 1° gennaio 1972 al 31 marzo 1972 saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 12 del mese in cui si effettua l'emissione;

Decreta:

E' disposta nel mese di febbraio 1972 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi da vincolare a riserva ai sensi dell'art. 32, lettera *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, fino al limite massimo in valore nominale di L. 438.000.000.000.

L'emissione sarà effettuata il giorno 28 febbraio 1972.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *febbraio* 1972
Registro n. 5 *Tesoro, foglio n.* 239

(2349)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1972:

Schiaffino Gerolamo Luigi, notaio residente nel comune di Pontestura, distretto notarile di Casale Monferrato, è trasferito nel comune di Genova.

Castello Andrea, notaio residente nel comune di Rovegno, distretto notarile di Genova, è trasferito nel comune di Genova.

Vietri Dario, notaio residente nel comune di Reggio Emilia, è trasferito nel comune di Ventimiglia, distretto notarile di Imperia.

Cantucci Elena, notaio residente nel comune di Montevarchi, distretto notarile di Arezzo, è trasferito nel comune di Pistoia, distretto notarile di Firenze.

Breseghello Silvana, notaio residente nel comune di Adria, distretto notarile di Rovigo, è trasferito nel comune di Rovigo.

Campo Renato, notaio residente nel comune di Russi, distretto notarile di Ravenna, è trasferito nel comune di Amandola, distretto notarile di Ascoli Piceno.

De Rosa Anna, notaio residente nel comune di Bisenti, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Campli, stesso distretto.

(2165)

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 gennaio 1972 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il dottor Nonno Francesco, notaio in Forio, distretto notarile di Napoli, è stato dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 1° marzo 1972.

(2166)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Alimena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1972, il comune di Alimena (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.318.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1958)

Autorizzazione al comune di Alcara li Fusi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1972, il comune di Alcara li Fusi (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.184.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1959)

Autorizzazione al comune di Acquanegra Cremonese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1972, il comune di Acquanegra Cremonese (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.237.060, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1960)

Autorizzazione al comune di Arrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1972, il comune di Arrone (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.851.735, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1961)

Autorizzazione al comune di Acquapendente ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1972, il comune di Acquapendente (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.150.975, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1962)

Autorizzazione al comune di Albettone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1972, il comune di Albettone (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.278.495, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1963)

Autorizzazione al comune di Acquacanina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1972, il comune di Acquacanina (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.725.390, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1964)

Autorizzazione al comune di Barberino di Mugello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1972, il comune di Barberino di Mugello (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.484.145, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1965)

Autorizzazione al comune di Borgo San Lorenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1972, il comune di Borgo San Lorenzo (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 108.742.860, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1966)

Autorizzazione al comune di Bastiglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1972, il comune di Bastiglia (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.869.490, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1967)

Autorizzazione al comune di Badia Calavena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1972, il comune di Badia Calavena (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.706.895, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1968)

Autorizzazione al comune di Bonavigo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1972, il comune di Bonavigo (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.384.890, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1969)

Autorizzazione al comune di Boscochiesanuova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1972, il comune di Boscochiesanuova (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.162.120, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1970)

Autorizzazione al comune di Borgo Val di Taro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1972, il comune di Borgo Val di Taro (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.942.415, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1971)

Autorizzazione al comune di Campi Salentina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1972, il comune di Campi Salentina (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 348.673.620, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1972)

Autorizzazione al comune di Capraia e Limite ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1972, il comune di Capraia e Limite (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.889.675, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1973)

Autorizzazione al comune di Cerreto Guidi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1972, il comune di Cerreto Guidi (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.467.660, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1974)

Autorizzazione al comune di Certaldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1972, il comune di Certaldo (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 135.693.445, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1975)

Autorizzazione al comune di Castell'Umberto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1972, il comune di Castell'Umberto (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.132.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1976)

Autorizzazione al comune di Cotignola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1972, il comune di Cotignola (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.778.905, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1977)

Autorizzazione al comune di Capri Leone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1972, il comune di Capri Leone (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.307.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1978)

Autorizzazione al comune di Caltavuturo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1972, il comune di Caltavuturo (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.386.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1979)

Autorizzazione al comune di Crotta d'Adda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1972, il comune di Crotta d'Adda (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.677.995, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1980)

Autorizzazione al comune di Casalmaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1972, il comune di Casalmaggiore (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 119.444.130, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1981)

Autorizzazione al comune di Casalvecchio Siculo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1972, il comune di Casalvecchio Siculo (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.732.900, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1982)

Autorizzazione al comune di Casola Valsenio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1972, il comune di Casola Valsenio (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.664.534, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1983)

Autorizzazione al comune di Cervia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1972, il comune di Cervia (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 201.943.289, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1984)

Autorizzazione al comune di Calvatone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1972, il comune di Calvatone (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.731.985, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1985)

Autorizzazione al comune di Castel Giorgio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1972, il comune di Castel Giorgio (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.009.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1986)

Autorizzazione al comune di Curiglia con Monteviasco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1972, il comune di Curiglia con Monteviasco (Varese) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 391.378, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1987)

Autorizzazione al comune di Caprino Veronese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1972, il comune di Caprino Veronese (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.270.850, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1988)

Autorizzazione al comune di Cerro Veronese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1972, il comune di Cerro Veronese (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.782.878, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1989)

Autorizzazione al comune di Concamarise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1972, il comune di Concamarise (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.860.005, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1990)

Autorizzazione al comune di Corniglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1972, il comune di Corniglio (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.046.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1991)

Autorizzazione al comune di Chiaravalle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1972, il comune di Chiaravalle (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 148.583.820, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1992)

Autorizzazione al comune di Dicomano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1972, il comune di Dicomano (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 84.402.465, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1993)

Autorizzazione al comune di Figline Valdarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1972, il comune di Figline Valdarno (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 179.349.595, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1994)

Autorizzazione al comune di Fiesole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1972, il comune di Fiesole (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 161.809.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1995)

Autorizzazione al comune di Fucecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1972, il comune di Fucecchio (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.448.545, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1996)

Autorizzazione al comune di Galatone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1972, il comune di Galatone (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 159.132.465, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1997)

Autorizzazione al comune di Giurdignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1972, il comune di Giurdignano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.987.555, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1998)

Autorizzazione al comune di Giardinello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1972, il comune di Giardinello (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.355.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1999)

Autorizzazione al comune di Giuliana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1972, il comune di Giuliana (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.138.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2000)

Autorizzazione al comune di Guardea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1972, il comune di Guardea (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.083.520, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2001)

Autorizzazione al comune di Incisa in Val d'Arno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1972, il comune di Incisa in Val d'Arno (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 127.657.269, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2002)

Autorizzazione al comune di Lequile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1972, il comune di Lequile (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.588.990, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2003)

Autorizzazione al comune di Leverano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1972, il comune di Leverano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 111.457.640, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2004)

Autorizzazione al comune di Lastra a Signa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1972, il comune di Lastra a Signa (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 184.125.805, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2005)

Autorizzazione al comune di Lanuvio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1972, il comune di Lanuvio (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.708.188, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2006)

Autorizzazione al comune di Lastebasse ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1972, il comune di Lastebasse (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.205, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2007)

Autorizzazione al comune di Loro Ciuffenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1972, il comune di Loro Ciuffenna (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.511.085, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2008)

Autorizzazione al comune di Minervino di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1972, il comune di Minervino di Lecce (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.577.680, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2009)

Autorizzazione al comune di Marsala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1972, il comune di Marsala (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.540.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2010)

Autorizzazione al comune di Montesano Salentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1972, il comune di Montesano Salentino (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.618.820, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2011)

Autorizzazione al comune di Martano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1972, il comune di Martano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.745.430, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2012)

Autorizzazione al comune di Martignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1972, il comune di Martignano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.714.335, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2013)

Autorizzazione al comune di Melissano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1972, il comune di Melissano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.056.575, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2014)

Autorizzazione al comune di Melpignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1972, il comune di Melpignano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.526.020, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2015)

Autorizzazione al comune di Muro Leccese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1972, il comune di Muro Leccese (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.626.570, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2016)

Autorizzazione al comune di Maglie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1972, il comune di Maglie (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 224.312.360, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2017)

Autorizzazione al comune di Montalcino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1972, il comune di Montalcino (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 191.221.930, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2018)

Autorizzazione al comune di Motta Baluffi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1972, il comune di Motta Baluffi (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2019)

Autorizzazione al comune di Mazzano Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1972, il comune di Mazzano Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.028.450, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2020)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 26

Corso dei cambi dell'8 febbraio 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	586,50	586,50	586,20	586,50	585,90	—	586,60	586,50	586,5 0	586,50
Dollaro canadese .	582,90	582,90	583 —	582,90	582,50	—	583,10	582,90	582,90	582,90
Franco svizzero	151,655	151,655	151,80	151,655	151,50	—	151,66	151,655	151,65	151,60
Corona danese .	83,88	86,88	83,90	83,88	83,80	—	83,88	83,88	83,88	83,85
Corona norvegese .	87,94	87,94	87,91	87,94	88 —	—	87,945	87,94	87,94	87,80
Corona svedese .	122,27	122,27	122,30	122,27	122,20	—	122,30	122,27	122,27	122,25
Fiorino olandese .	184,35	184,35	184,50	184,35	184,20	—	184,42	184,35	184,35	184,35
Franco belga	13,3770	13,3770	13,39	13,3770	13,33	—	13,3775	13,3770	13,37	13,36
Franco francese	115,15	115,15	115,20	115,15	115 —	—	115,18	115,15	115,15	115,15
Lira sterlina .	1527,25	1527,25	1528,50	1527,25	1526,75	—	1527,80	1527,25	1527,25	1527,25
Marco germanico .	183,48	183,48	183,55	183,48	183 —	—	183,50	183,48	183,48	183,45
Scellino austriaco	25,2690	25,2690	25,26	25,2690	25,40	—	25,27	25,2690	25,26	25,25
Escudo portoghese .	21,60	21,60	21,62	21,60	21,50	—	21,61	21,60	21,60	21,60
Peseta spagnola	8,8985	8,8985	8,91	8,8985	8,90	—	8,90	8,8985	8,89	8,90

Media dei titoli dell'8 febbraio 1972

Rendita 5 % 1935	97,025
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,10
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,85
» 5 % (Ricostruzione)	92 —
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,95
» 5 % (Città di Trieste) .	93,55
» 5 % (Beni esteri)	93,575
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,85
» 5,50 % » » 1968-83	90,375
» 5,50 % » » 1969-84	92,825
» 6 % » » 1970-85	96,675
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,025
» » » 5,50 % 1976	99,90
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,725
» » » 5,50 % 1977 .	100,425
» » » 5,50 % 1978 .	99,80
» » » 5,50 % 1979 .	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,95
» 5 % (» 1° aprile 1974)	97,725
» 5 % (» 1° aprile 1975)	95,725
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,55
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,425
» 5 % (» 1° aprile 1978) .	95,45
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	99,95
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	99,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 febbraio 1972

Dollaro USA	586,55
Dollaro canadese	583 —
Franco svizzero .	151,657
Corona danese	83,88
Corona norvegese	87,942
Corona svedese .	122,285
Fiorino olandese .	184,385
Franco belga .	13,377
Franco francese	115,165
Lira sterlina .	1527,525
Marco germanico . .	183,49
Scellino austriaco .	25,269
Escudo portoghese	21,605
Peseta spagnola .	8,899

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rettifica di decreto concernente la costituzione di un'oasi di protezione della fauna in comune di Carrara

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1972, ai sensi dell'articolo 67-*bis* del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, è stato rettificato il decreto ministeriale 11 ottobre 1971, per precisare che l'oasi denominata « Campoccina » si trova nel comune di Carrara anzichè in quello erroneamente indicato di Campoccina.

(1649)

Autorizzazione all'Associazione provinciale allevatori di Treviso ad acquistare un appezzamento di terreno

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1971, emanato su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1972, registro n. 1, foglio n. 107, l'Associazione provinciale allevatori di Treviso, è stata autorizzata ad acquistare dalla società « Il Progresso immobiliare » società in accomandita semplice di Enrico Ancillotto, con sede in Treviso, per il prezzo complessivo di L. 8.908.750 (ottomilioninovecentottomilasettecentocinquanta) un appezzamento di terreno della superficie di mq. 35.635, sito in comune di Villorba, località Fontane di Villorba, riportato nel catasto terreni di detto comune al mappale 29, sezione *B*, foglio 1°, per destinarlo alla costruzione di un centro zootecnico.

(1651)

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Cesanese di Affile » o « Affile » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per il vino « Cesanese di Affile » o « Affile » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per detto vino — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione del vino « Cesanese di Affile » o « Affile »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Cesanese di Affile » o più semplicemente « Affile » è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Cesanese di Affile » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai vitigni Cesanese di Affile e/o Cesanese comune.

Possono concorrere alla produzione di detto vino da sole o congiuntamente, le uve provenienti da altri vitigni: Sangiovese, Montepulciano, Barbera, Trebbiano toscano (Passerana), Bombino bianco (Ottenese), presenti nei vigneti fino ad un massimo complessivo del 10 %.

Art. 3.

La zona di produzione del vino « Cesanese di Affile » comprende tutto il territorio comunale di Affile e di Roiate e parte di quello di Arcinazzo.

Tale zona è così delimitata:

partendo dall'incrocio del confine comunale di Roiate con il confine provinciale tra Roma e Frosinone, in località la Morra Rossa, il limite segue il confine occidentale del comune di Roiate fino all'altezza del colle della Grotta e quindi quello di Affile, prima in direzione nord e poi sud-est e sud-ovest, sino ad incontrare la strada tra Arcinazzo ed Affile, in località Madonna del Giglio. Segue questa strada in direzione di Arcinazzo, supera il centro abitato e raggiunge, in prossimità del km. 84, la strada statale n. 411, prosegue verso ovest su tale strada per circa 250 metri e quindi lungo il sentiero, che in direzione sud conduce alla font.na del Cantoniere. Su tale sentiero prima di giungere alla font.na del Cantoniere incrocia la curva di livello quota 725, la segue in direzione nord-ovest fino ad incrociare il confine comunale di Affile sul fosso di Valletorta. Prosegue lungo il confine comunale di Affile verso sud fino ad incrociare quello di Roiate, segue questi nella stessa direzione fino ad incontrare il confine tra la provincia di Roma e Frosinone. Prosegue quindi verso ovest lungo il confine provinciale sino alla località la Morra Rossa, chiudendo così la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Cesanese di Affile » devono essere quelle tradizionali della zona e comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare, le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non dovrà superare i 150 quintali. Di tale resa le uve destinate alla vinificazione del vino di cui all'art. 1 non dovranno superare i 125 quintali per ettaro ed eventualmente a tale limite dovranno essere ricondotte attraverso un'accurata cernita.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, devono essere effettuate nello intero territorio dei comuni: Arcinazzo Romano, Affile, Roiate, Olevano Romano, Genazzano in provincia di Roma e di: Serrone del Frusinate, Piglio, Paliano, Acuto e Anagni in provincia di Frosinone.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Cesanese di Affile » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11,50 %.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Cesanese di Affile » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: delicato, caratteristico del vitigno di base;

sapore: morbido, leggermente amarognolo; « secco » e « asciutto » nei tipi aventi un contenuto massimo in zuccheri residui dell'1 %; « amabile » nei tipi con contenuto in zuccheri residui dall'1,1 % al 3,5 %; « dolce » nei tipi con contenuto in zuccheri residui superiore al 3,5 % e una gradazione alcoolica minima svolta non inferiore a gradi 10;

gradazione alcoolica minima complessiva: 12;

acidità totale minima: 5,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 22 per mille.

Le qualificazioni « secco », « asciutto », « amabile » e « dolce » sono consentite per il vino « Cesanese di Affile » che presenta le rispettive caratteristiche sopra citate.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

La denominazione di origine controllata « Cesanese di Affile » può essere utilizzata per designare i vini spumante naturale e frizzante naturale ottenuti con mosti o vini che rispondono alle condizioni previste dal presente disciplinare seguendo le vigenti norme legislative.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e simili.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 9.

Fino al compimento di 3 annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli indicati all'art. 2, purchè le viti di tali vitigni non superino del 20% il totale delle viti esistenti e non concorrano alla produzione del vino di cui allo art. 1.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui, al precedente comma, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui allo art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

(1604)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni all'esportazione verso Paesi terzi applicabili dal 1° febbraio 1969 al 31 marzo 1969 a norma dei Regolamenti CEE n. 169/69 e n. 376/69 a 100 kg di zucchero bianco, di cui all'articolo 1, lettera a), e definito al paragrafo 2, primo trattino, del Regolamento n. 1009/67/CEE, sotto forma di merci elencate nell'allegato di detto Regolamento, in unità di conto (u.c.) (1 unità di conto = lire italiane 625).

TABELLA I

Importo della restituzione per lo zucchero bianco esportato sotto forma delle seguenti merci, applicabile dal 1° febbraio 1969 al 31 marzo 1969:

Numero della tariffa doganale comune	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	u.c./100 kg. zucchero
29.04	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:	6,68
	C. Polialcoli:	
	II. Mannite	
	III. Sorbite	
29.16	Acidi-alcoli, acidi-aldeidi, acidi-chetoni, acidi-fenoli e altri acidi a funzioni ossegenate semplici o complesse, loro anidri, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:	6,68
	ex A. Esteri di mannite o di sorbite; acido glicerico, acido glicolico, acido saccaronico, acido isosaccaronico, acido eptasaccarico, loro sali e loro esteri	
29.35	Composti eterociclici, compresi gli acidi nucleinici:	6,68
	ex T. altri, composti anidri di mannite o di sorbite (come ad esempio sorbitani), ad eccezione del maltolo e dell'isomaltolo	
29.43	Zuccheri chimicamente puri, eccettuati il saccarosio, il glucosio ed il lattosio; eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 29.39, 29.41 e 29.42:	6,68
	ex B. altri, sorbosio, suoi sali e suoi esteri; metilglucosidi	
38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:	6,68
	R. Leganti per anime da fonderia preparati a base di resine sintetiche	
	ex T. altri prodotti derivanti dal cracking della sorbite	

TABELLA II

Importo della restituzione per lo zucchero bianco esportato sotto forma delle altre merci contemplate nell'allegato al Regolamento n. 1009/67/CEE, applicabile dal 1° febbraio 1969 al 31 marzo 1969:

14,61 unità di conto per 100 kg di zucchero bianco.

(10750)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tassi delle restituzioni applicabili dal 1° aprile 1969 al 30settembre 1969 a norma dei Regolamenti (CEE) n. 612/69, n. 818/69, n. 1011/69, n. 1247/69, n. 1524/69 e n. 1721/69 agli zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido, e ai melassi anche decolorati, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del Regolamento n. 1009/67/CEE, esportati verso Paesi terzi sotto forma di merci che figurano nell'allegato del Regolamento n. 1009/67/CEE, in unità di conto (1 unità di conto = lire italiane 625).

I) per le merci qui di seguito indicate:

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
29.04	Alcoli aciclici e loro derivati allogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: C. Polialcoli: II. Mannite III. Sorbite a) in soluzione acquosa: 2. altra - ottenuta con saccarosio b) altra: 2. altra
29.16	Acidi-alcoli, acidi-aldeidi, acidi-chetoni, acidi-fenoli e altri acidi a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidri, allogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati allogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: ex A da I a VIII - Esteri di sorbite o di mannite ex A VIII - Acido glicerico, acido glicolico, acido saccaronico, acido isosaccaronico, eptasaccarico, loro sali e loro esteri.
29.35	Composti eterociclici, compresi gli acidi nucleinici: ex T. altri: - Composti anidri di mannite o di sorbite (come ad esempio sorbitani), ad eccezione del maltolo e dell'isomaltolo.
29.43	Zuccheri chimicamente puri, eccettuati il saccarosio, il glucosio e il lattosio; eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci nn. 29.39, 29.41 e 29.42: ex B. altri: - Sorbosio, suoi sali e suoi esteri, metilglucosidi
38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati nè compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati nè compresi altrove: R. Leganti per anime da fonderia preparati a base di resine sintetiche ex T. altri: - Prodotti derivanti dal cracking della sorbite

Numero della Tariffa	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Tasso delle restituzioni in u.c./100 kg			
		dal 1°-4-69 al 30-4-69	dal 1°-5-69 al 31-7-69	dal 1°-8-69 al 31-8-69	dal 1°-9-69 al 30-9-69
17.01-B-I	Zucchero bianco	5,60	5,02	5,37	7,35
17.01-B-II	Zucchero greggio	5,15	2,20	2,72	4,68
17.03	Melassi, anche decolorati	zero	zero	zero	zero

II) per le merci diverse da quelle di cui al punto I):

Numero della Tariffa	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Tasso delle restituzioni in u.c./100 kg			
		dal 1°-4-69 al 30-4-69	dal 1°-5-69 al 31-7-69	dal 1°-8-69 al 31-8-69	dal 1°-9-69 al 30-9-69
17.01-B-I	Zucchero bianco	13,53	12,95	13,30	15,28
17.01-B-II	Zucchero greggio	12,45	9,50	10,02	11,98
17.03	Melassi, anche decolorati	zero	zero	zero	zero

(11456)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tassi delle restituzioni applicabili dal 1° ottobre 1969 al 31 ottobre 1969 a norma del Regolamento (C.E.E.) n. 1944/69 agli zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido, e ai melassi anche decolorati, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del Regolamento n. 1009/67/ C.E.E., esportati verso Paesi terzi sotto forma di merci che figurano nell'allegato del Regolamento n. 1009/67/ C.E.E., in unità di conto (1 unità di conto = lire italiane 625).

TABELLA I

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
29.04	Alcoli aciclici e loro derivati allogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: C. Polialcoli: II. Mannite III. Sorbite a) in soluzione acquosa: 2. altra — ottenuta con saccarosio b) altra: 2. altra
29.16	Acidi-alcoli, acidi-aldeidi, acidi-chetoni, acidi-fenoli e altri acidi a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidri, allogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati allogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: ex A da I a VIII — Esteri di sorbite o di mannite ex A VIII — Acido glicerico, acido glicolico, acido saccaronico, acido isosaccaronico, eptasaccarico, loro sali e loro esteri.
29.35	Composti eterociclici, compresi gli acidi nucleinici: ex T. altri: — Composti anidri di mannite o di sorbite (come ad esempio sorbitani), ad eccezione del maltolo e dell'isomaltolo
29.43	Zuccheri chimicamente puri, eccettuati il saccarosio, il glucosio e il lattosio; eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci nn. 29.39, 29.41 e 29.42: ex B. altri: — Sorbosio, suoi sali e suoi esteri, metilglucosidi
38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove: R. Leganti per anime da fonderia preparati a base di resine sintetiche ex T. altri: — Prodotti derivanti dal cracking della sorbite

Tassi delle restituzioni in u.c./100 kg:

Zucchero bianco	6,54
Zucchero greggio	3,86
Melassi, anche decolorati	0

TABELLA II

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
29.16	Acidi-alcoli, acidi-aldeidi, acidi-chetoni, acidi-fenoli e altri acidi a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: A. Acidi-alcoli: IV. Acido citrico, suoi sali e suoi esteri

Tassi delle restituzioni in u.c./100 kg:

Zucchero bianco	1,71
Zucchero greggio	0
Melassi, anche decolorati	0,33

TABELLA III

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
29.15	Poliacidi, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: A. Poliacidi aciclici: ex V. altri: — acido itaconico, suoi sali e suoi esteri
29.16	Acidi-alcoli, acidi-aldeidi, acidi-chetoni, acidi-fenoli e altri acidi a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: A. Acidi-alcoli: I. Acido lattico, suoi sali e suoi esteri
29.44	Antibiotici: A. Penicilline

Tassi delle restituzioni in u.c./100 kg:

Zucchero bianco	1,71
Zucchero greggio	0
Melassi, anche decolorati	0

TABELLA IV

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:
	B. Gomme da masticare del genere « chewing-gum »
	C. Preparazione detta « cioccolato bianco »
	D. non nominati
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
19.02	Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 % in peso
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:
	A. Lieviti naturali vivi
	II. Lieviti di panificazione
ex 21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, contenenti zucchero
22.02	Limonate, acque gassose, aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:
	ex A. non contenenti latte o materie grasse provenienti dal latte:
	— contenenti zucchero
	B. Altre
22.06	Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche
22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80 %; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette « estratti concentrati ») per la fabbricazione delle bevande:
	C. Bevande alcoliche:
	ex V. altre:
	— contenenti zucchero

Tassi delle restituzioni in u.c./100 kg:

Zucchero bianco	14,47
Zucchero greggio	11,16
Melassi, anche decolorati	0,33

(12146)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tassi delle restituzioni applicabili dal 1° novembre 1969 al 30 novembre 1969 a norma del Regolamento (C.E.E.) numero 2163/69 agli zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido, e ai melassi anche decolorati, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del Regolamento n. 1009/67/C.E.E., esportati verso Paesi terzi sotto forma di merci che figurano nell'allegato del Regolamento n. 1009/67/C.E.E., in unità di conto (1 unità di conto = lire italiane 625).

TABELLA I

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
29.04	Alcoli aciclici e loro derivati allogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:
	C. Polialcoli:
	II. Mannite
	III. Sorbite
	a) in soluzione acquosa:
	2. altra
	— ottenuta con saccarosio
	b) altra:
	2. altra
29.16	Acidi-alcoli, acidi-aldeidi, acidi-chetoni, acidi-fenoli e altri acidi a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidri, allogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati allogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:
	ex A da I a VIII — Esteri di sorbite o di mannite
	ex A VIII — Acido glicerico, acido glicolico, acido saccaronico, acido isosaccaronico, eptasaccarico, loro sali e loro esteri.
29.35	Composti eterociclici, compresi gli acidi nucleinici:
	ex T. altri:
	— Composti anidri di mannite o di sorbite (come ad esempio sorbitani), ad eccezione del maltolo e dell'isomaltolo
29.43	Zuccheri chimicamente puri, eccettuati il saccarosio, il glucosio e il lattosio; eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci nn. 29.39, 29.41 e 29.42:
	ex B. altri:
	— Sorbosio, suoi sali e suo esteri, metilglucosidi
38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:
	R. Leganti per anime da fonderia preparati a base di resine sintetiche
	ex T. altri:
	— Prodotti derivanti dal cracking della sorbite

Tassi delle restituzioni in u.c./100 kg:

Zucchero bianco	5,88
Zucchero greggio	3,10
Sciroppi di barbabietola o di canna	0
Melassi, anche decolorati	0

TABELLA II

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
29.16	Acidi-alcoli, acidi-aldeidi, acidi-chetoni, acidi-fenoli e altri acidi a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:
	A. Acidi-alcoli:
	IV. Acido citrico, suoi sali e suoi esteri

Tassi delle restituzioni in u.c./100 kg:

Zucchero bianco	1,05
Zucchero greggio	0
Sciroppi di barbabietola o di canna	0
Melassi, anche decolorati	0

TABELLA III

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
29.15	Poliacidi, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:
	A. Poliacidi aciclici:
	ex V. altri:
	— acido itaconico, suoi sali e suoi esteri
29.16	Acidi-alcoli, acidi-aldeidi, acidi-chetoni, acidi-fenoli e altri acidi a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:
	A. Acidi-alcoli:
	I. Acido lattico, suoi sali e suoi esteri
29.44	Antibiotici:
	A. Penicilline

Tassi delle restituzioni in u.c./100 kg:

Zucchero bianco	1,05
Zucchero greggio	0
Sciroppi di barbabietola o di canna	0
Melassi, anche decolorati	0

TABELLA IV

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:
	B. Gomme da masticare del genere « chewing-gum »
	C. Preparazione detta « cioccolato bianco »
	D. non nominati
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
19.02	Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 % in peso
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:
	A. Lieviti naturali vivi:
	II. Lieviti di panificazione
ex 21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, contenenti zucchero
22.02	Limonate, acque gassose, aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:
	ex A. non contenenti latte o materie grasse provenienti dal latte:
	— contenenti zucchero
	B. Altre
22.06	Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche
22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80 %; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette « estratti concentrati ») per la fabbricazione delle bevande:
	C. Bevande alcoliche:
	ex V. altre:
	— contenenti zucchero

Tassi delle restituzioni in u.c./100 kg:

Zucchero bianco	13,81
Zucchero greggio	10,40
Sciroppi di barbabietola o di canna	0
Melassi, anche decolorati	0

(12147)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso a diciotto posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il decreto ministeriale 27 settembre 1971, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami a diciotto posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1971, registro n. 43 Difesa, foglio n. 236;

Decreta:

Art. 1.

E' nominata la sottonotata commissione giudicatrice del concorso a diciotto posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato:

Presidente:

ten. gen. Corpo commissariato aeronautico, ruolo commissariato in s.p.e. Capurso Aldo.

Membri:

D'Avanzo prof. Walter, per gli esami di diritto civile e commerciale;

Iuso prof. Raffaele, per gli esami di diritto amministrativo e costituzionale;

magg. gen. Corpo commissariato aeronautico, ruolo commissariato in s.p.e. Marino Antimo, per gli esami di diritto e legislazione aeronautica e geografia economica;

magg. gen. Corpo commissariato aeronautico, ruolo commissariato in s.p.a.d. Gonzales Luigi, per gli esami di amministrazione e contabilità generale dello Stato;

magg. gen. Corpo commissariato aeronautico, ruolo commissariato in s.p.e. Mayer Giuseppe, per gli esami di economia politica e scienza delle finanze;

ten. col. Corpo commissariato aeronautico, ruolo commissariato in s.p.e. Capoccia Otello, per gli esami di statistica;

magg. gen. Corpo commissariato aeronautico, ruolo commissariato in s.p.a.d. Pesce Gaetano Delfino, supplente.

Segretario:

col. Corpo commissariato aeronautico, ruolo commissariato in s.p.e. Lala Giovanni.

Art. 2.

Alla commissione di cui al precedente art. 1 sono aggregati i seguenti ufficiali, quali membri aggiunti particolarmente esperti della materia accanto a ciascuno di essi segnata:

magg. gen. Corpo commissariato aeronautico, ruolo commissariato in s.p.a.d. Ferrari Germano, per gli esami facoltativi di lingue inglese e francese;

magg. Corpo commissariato aeronautico, ruolo amministrazione in P.A. Carducci Armando, per gli esami facoltativi di lingua spagnola;

ten. col. Corpo commissariato aeronautico, ruolo commissariato in P.A. Mussini Angelo, per gli esami facoltativi di lingua tedesca.

Ai componenti della commissione saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 dicembre 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1971
Registro n. 51 Difesa, foglio n. 275

(1340)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico per esami ad undici posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) della protezione civile e dei servizi antincendi.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, recante nuove norme sulle documentazioni e sulle legalizzazioni di firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228, riguardante la legalizzazione di firme;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per la organizzazione dei servizi antincendi;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, contenente il regolamento per il personale dei ruoli statali dei servizi antincendi;

Vista la legge 14 marzo 1958, n. 251, concernente la modifica degli articoli 9 e 11 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Vista la legge 31 ottobre 1961, n. 1169, relativa al riordinamento dei ruoli del personale della carriera direttiva e di concetto dei servizi antincendi;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

Vista la legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Vista la legge 8 dicembre 1970, n. 996, sulla protezione civile ed in particolare, la tabella *E* riguardante la pianta per l'attuazione del nuovo organico degli ufficiali della protezione civile e dei servizi antincendi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Accertata la disponibilità dei posti nel ruolo organico della carriera tecnica direttiva della protezione civile e servizi antincendi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami ad undici posti di ispettore in prova del ruolo tecnico della carriera direttiva della protezione civile e dei servizi antincendi.

Dei posti suddetti tre sono riservati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077, al personale di ruolo dell'amministrazione in possesso dei prescritti requisiti.

Qualora detti posti non venissero assegnati saranno conferiti agli idonei del concorso suddetto.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1) la laurea in ingegneria conseguita in Italia, con esclusione di altro titolo di studio;

2) l'età che, ai sensi della legge 14 marzo 1958, n. 251, non deve essere superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del limite di età previste dalle disposizioni vigenti; tale limite, però, non potrà in nessun caso eccedere gli anni 35.

In merito alle elevazioni del limite di età si precisa quanto segue:

I) il limite massimo dei 30 anni è elevato ad anni 35:

per gli aspiranti che siano dipendenti civili di ruolo delle amministrazioni statali, anche se in servizio di prova, e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè per coloro che appartengono a categorie assimilati agli ex combattenti;

per gli orfani di guerra e gli orfani dei caduti per causa di servizio, di cui all'art. 6 della legge 15 novembre 1965, numero 1288; nonchè per gli orfani dei caduti sul lavoro, di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, a norma dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1448. Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;

per i capi di famiglie numerose;

II) ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari; il limite di 30 anni è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e per gli assistenti straordinari volontari ed incaricati, sia in attività sia cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino gli anni 35;

III) il limite massimo di 30 anni è, altresì elevato:

a) di due anni, nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine della presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno, per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dal precedente punto 2), purchè complessivamente non si superino gli anni 35;

IV) ai sensi dell'art. 22 della legge n. 1169 del 31 ottobre 1961, gli ufficiali volontari dei vigili del fuoco in servizio continuativo alla data del 1° luglio 1960 possono partecipare al concorso, a prescindere dai limiti di età;

3) avere assolto gli obblighi di leva;

4) la statura non inferiore ai metri 1,65;

5) la piena incondizionata idoneità fisica.

I requisiti di cui ai numeri 4 e 5 saranno accertati dalla commissione medica di cui all'art. 1 della legge 14 marzo 1958, n. 251, in correlazione con l'art. 12 della legge 31 ottobre 1961, n. 1169, prima dell'inizio delle prove scritte;

6) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

7) avere il godimento dei diritti politici;

8) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

A norma dell'art. 128, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono, altresì, concorrere coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i motivi di cui alla lettera *d*) dell'art. 127 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione puo disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 500, dovranno essere presentate o dovranno pervenire a mezzo di raccomandata al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande anzidette si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il personale non di ruolo e i dipendenti di ruolo delle altre amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, nonchè, gli ufficiali volontari di cui al punto IV) del precedente art. 2, faranno pervenire alla direzione generale anzidetta le domande, al termine succitato a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 30° anno di età chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel n. 2 dell'articolo precedente, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) la loro posizione nei riguardi degli obblighi di leva;

6) il titolo di studio, precisando il luogo e la data del conferimento;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati e la dichiarazione di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

La commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme della parte I - titolo I - capo II, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e le norme del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, consterà di due prove scritte e di un colloquio, in base all'allegato programma.

Art. 7.

Le prove scritte avranno luogo in Roma presso le scuole centrali antincendi (in località Capannelle) nei giorni 7 e 8 aprile 1972 con inizio alle ore 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni indicati nel primo comma del presente articolo.

Alla visita medica di cui al precedente art. 2 e per aver accesso all'aula di esame, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera po-

stale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica, ovvero fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 8.

Al colloquio, che sarà pubblico, e che avrà luogo in Roma presso il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e servizi antincendi, saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati, che conseguano l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerlo, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Art. 9.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all'albo del Ministero.

Art. 10.

I candidati che, nel colloquio, abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della protezione civile e servizi antincendi) entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco, di cui al precedente art. 9, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi — semprechè siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

A tal fine i candidati invalidi civili di guerra, nonchè le altre categorie assimilate ai mutilati ed ex combattenti, dovranno presentare un certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'opera.

I mutilati ed invalidi civili dovranno produrre l'attestazione di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1439, in carta da bollo.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure lo estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità.

I mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare la debita documentazione, a termine della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione e quelli dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè le altre categorie assimilate, dovranno dimostrare tale loro qualifica, mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra; gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo rilasciato dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza; gli orfani dei caduti sul lavoro produrranno la debita documentazione, a termine della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

I figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi civili per fatto di guerra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata su carta da bollo dal Ministero del tesoro a nome del padre, oppure un certificato su carta da bollo del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità.

I figli dei mutilati e degli invalidi sul lavoro produrranno la debita documentazione a termine della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata a nome del padre dall'amministrazione di appartenenza dell'invalido oppure un certificato su carta da bollo del sindaco del comune di residenza comprovante tale loro qualità.

I cittadini, che furono deportati o internati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione, in carta da bollo rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire la attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, su carta da bollo.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo.

Coloro che siano stati deportati, o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre apposita attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo.

I coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

I dipendenti o ex dipendenti dello Stato dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta da bollo, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del successivo art. 11.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocatisi nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della protezione civile e servizi antincendi), nel termine perentorio di trenta giorni, a datare dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al predetto concorso, non abbia superato il 30° anno di età.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel n. 2) dello art. 2 del presente decreto, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della valutazione dei titoli preferenziali e di precedenza, a termine del precedente art. 10;

2) certificato su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non residenti nel territorio metropolitano e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di provvedimento legislativo;

3) certificato su carta da bollo, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause, che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo;

5) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, con marca da bollo per ogni foglio.

Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate

I documenti stessi debbono essere aggiornati ed annotati delle eventuali benemerenze di guerra.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche coloro che, dichiarati idonei dal competente consiglio di leva, non abbiano prestato servizio militare e coloro che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva debbono presentare un certificato di esito di leva, rilasciato su carta da bollo dal sanitario del comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva;

6) diploma originale di laurea in bollo o copia autentica del diploma stesso, su carta bollata;

7) copia dello stato di servizio civile, rilasciata in bollo, autenticata dai superiori gerarchici. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una pubblica amministrazione.

Art. 12.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 11 debbono essere di data non anteriore a mesi tre da quella della richiesta.

I candidati che dimostrano di essere dipendenti di ruolo in servizio presso amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1), 6) e 7) dell'art. 11.

I concorrenti che non potessero esibire i documenti richiesti, per la distruzione a causa di eventi bellici degli archivi comunali, potranno supplire con atti notori, corredati dalla dichiarazione dell'avvenuta distruzione degli archivi da rilasciarsi dal sindaco competente.

I candidati indigenti possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4), purchè dai documenti stessi risultino esplicitamente le condizioni di povertà mediante citazione degli estremi dell'apposito attestato rilasciato dalla autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, eccezione fatta per il titolo di studio originale.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dell'interno dopo il termine di cui all'art. 4.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati ispettori in prova e comandati a frequentare presso le scuole centrali antincendi un corso a carattere teorico-pratico della durata di mesi sei, al termine del quale, se giudicati idonei, conseguiranno la nomina ad ispettore e saranno iscritti nel ruolo in base alla graduatoria formata al termine del corso stesso. Quelli, invece, che non supereranno il corso, saranno ammessi per una sola volta, agli esami di riparazione, dopo di che, se ancora dichiarati non idonei, sarà dichiarato nei loro confronti la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il giudizio sulle prove di fine corso è devoluto ad una commissione presieduta da un prefetto di 1ª classe in servizio presso il Ministero dell'interno e composta dal comandante delle scuole centrali antincendi e dai docenti del corso.

Un funzionario amministrativo della carriera direttiva in servizio presso la direzione generale dei servizi antincendi, con qualifica non inferiore a consigliere, eserciterà le funzioni di segretario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Il funzionario dirigente del servizio personale della direzione generale della protezione civile e servizi antincendi, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 22 novembre 1971

p. *Il Ministro*: MIGLIORE

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *dicembre* 1971
Registro n. 32 *Interno, foglio n.* 78

PROGRAMMA

1) *Costruzioni civili ed industriali*: Travature - Muri di sostegno - Strutture varie e calcoli relativi alla stabilità - Caratteristiche dei materiali da costruzione - Lesioni nei fabbricati - Crolli - Nozioni sulle costruzioni antisismiche.

2) a) *Meccanica applicata alle macchine e macchinario*: Macchine termiche - Macchine idrauliche.

b) *Idraulica*: Nozioni generali - Acquedotti e fognature - Calcoli delle condotte d'acqua - Nozioni sul regime dei fiumi (piene - alluvioni).

c) *Elettrotecnica*: Principi generali di elettricità e magnetismo delle macchine elettriche - Impianti di distribuzione e di utilizzazione.

3) *Fisica tecnologica*: Trasmissione del calore - Riscaldamento - Ventilazione - Termodinamica.

4) *Nozioni generali di chimica industriale*: Combustibili - Sostanze infiammabili - Miscele e sostanze esplodenti - Gas nocivi.

La prima prova scritta, comune a tutti i candidati, verte sugli argomenti di cui al n. 1).

La seconda prova scritta, a scelta del candidato, verte sugli argomenti di cui al n. 2) lettere *a*), *b*) e *c*).

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel programma.

Al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi - Servizio personale - Divisione R.T.A. — ROMA

Il sottoscritto (nome e cognome) . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . . residente in . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami ad undici posti di ispettore in prova del ruolo tecnico della carriera direttiva della protezione civile e servizi antincendi.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . . . . . . (solo per coloro che abbiano superato il 30° anno di età);

è cittadino italiano; ovvero ha diritto all'equiparazione perchè . . . .;

è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . . .;

non ha riportato condanne penali; ovvero ha riportato le seguenti condanne penali . . . .;

è in possesso della laurea in ingegneria . . . . . (indicare la specializzazione) conseguita presso l'università degli studi di . . . . . nell'anno accademico . . . .;

per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni ovvero: ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . . in qualità di . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . . . (ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . . . . . in qualità di . . . .);

non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, nè è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

è disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione;

desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo . . . .

Data . . . . . .

Firma . . . .
(la firma deve essere autenticata)

(1365)

MINISTERO DELLA SANITÀ

OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ E DELL'INFANZIA

Concorso a sessantacinque borse di studio riservate a giovani residenti nel meridione aspiranti a frequentare le scuole professionali dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia di Gaeta per il conseguimento della licenza di puericultrice e di Roma per il conseguimento del diploma di Stato di vigilatrice della infanzia, o per il conseguimento del certificato di abilitazione alle funzioni di direttrice di asilo-nido.

L'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (ONMI), allo scopo di incrementare la formazione di personale particolarmente qualificato a svolgere attività direttiva e di assistenza presso gli asili-nido localizzati nell'area di intervento della Cassa per il Mezzogiorno, bandisce un concorso per titoli alle seguenti borse di studio, finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno:

n. 15 borse di studio annuali (1971-72) riservate a giovani residenti nel meridione in possesso della licenza di scuola media inferiore, che intendano frequentare la scuola convitto professionale di Gaeta per il conseguimento della licenza di puericultrice;

n. 20 borse di studio biennali (1971-73) riservate a giovani residenti nel meridione, in possesso del titolo di studio di scuola media inferiore e con preferenza diplomate di scuola media superiore che intendano frequentare il primo anno della scuola convitto professionale per vigilatrici d'infanzia di Roma e pervenire al conseguimento del diploma per l'abilitazione alla professione sanitaria ausiliaria di vigilatrice d'infanzia;

n. 15 borse annuali (1971-72) riservate a giovani residenti nel meridione in possesso del titolo di studio di scuola media superiore, nonchè del diploma per l'abilitazione alla professione sanitaria ausiliaria di vigilatrice d'infanzia che intendano frequentare il 3° corso per pervenire al conseguimento del certificato di abilitazione a funzioni di direttrice di asilo-nido;

n. 15 borse di studio annuali (1971-72) riservate a giovani residenti nel meridione in possesso della licenza di scuola media inferiore e con preferenza diplomate di scuola media superiore nonchè in possesso del diploma di puericultrice, che intendano frequentare il 2° anno delle scuole convitto professionale per vigilatrici d'infanzia di Roma e pervenire al conseguimento del diploma per l'abilitazione alla professione sanitaria ausiliaria di vigilatrice d'infanzia.

Ciascun anno di corso è della durata di 11 mesi. Le borse di studio verranno erogate in ratei netti mensili posticipati di lire 60.000 (sessantamila).

I. — *Condizioni per la partecipazione al concorso*

Le candidate all'assegnazione delle borse di studio messe a concorso dovranno:

a) avere al 31 dicembre 1971 un'età non inferiore ai 17 anni e non superiore ai 30;

b) non essere occupate presso istituti od enti pubblici o privati al momento della presentazione della domanda di assegnazione delle borse di studio;

c) essere residenti da almeno un anno nel territorio di intervento della Cassa per il Mezzogiorno;

d) essere in possesso dei titoli di studio indicati per il tipo di borse di studio richieste;

e) essere in possesso dei requisiti psico-fisici richiesti per l'ammissione alle scuole in oggetto.

II. — *Domande di ammissione al concorso*

Le domande di ammissione al concorso redatte in carta semplice, dovranno essere indirizzate all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, sede centrale, Lungotevere Ripa, 1, Roma, entro e non oltre il 15 ottobre 1971.

Alle domande dovranno essere allegati:

1) certificato di nascita;

2) certificato del titolo di studio richiesto, con la specificazione delle votazioni riportate nelle singole materie;

3) certificato in cui risulti la residenza in un comune del territorio di intervento della Cassa per il Mezzogiorno da almeno un anno alla data di pubblicazione del presente bando;

4) stato di famiglia con il visto dell'ufficio delle imposte dirette;

5) certificato di disoccupazione rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro, in data anteriore all'inizio del corso.

L'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia provvederà a corredare ciascuna domanda di una dichiarazione attestante che la candidata possiede i requisiti psico-fisici richiesti per l'ammissione alla scuola-convitto in oggetto.

III. — *Modalità per l'assegnazione delle borse di studio*

L'assegnazione delle borse di studio avverrà, sulla base dei titoli presentati, tra le candidate che avranno presentato domanda corredata dei prescritti documenti, nei termini e nella forma indicati dal presente bando e che risulteranno in possesso dei requisiti psico-fisici richiesti.

A parità di punteggio, sarà data la preferenza alle candidate che si trovano in stato di bisogno, comprovato dallo stato di famiglia vistato dall'ufficio delle imposte dirette.

IV. — *Commissione per l'assegnazione delle borse di studio*

L'espletamento del concorso sarà effettuato, presso la sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia, da una commissione composta dal presidente dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia, da un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno e da un rappresentante del centro di formazione e studi per il Mezzogiorno.

E' compito della commissione provvedere all'esame dei titoli e documenti alla formazione delle graduatorie e alle assegnazioni delle borse di studio.

Il giudizio della commissione è insindacabile.

L'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia provvederà a comunicare all'interessata l'esito del concorso. Le candidate che sono risultate vincitrici delle borse di studio dovranno far pervenire all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia una dichiarazione di accettazione della borsa di studio e degli obblighi da questa derivanti entro e non oltre il 7° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione, pena la decadenza da ogni diritto sulla borsa stessa.

V. — *Subentro al beneficio delle borse di studio*

L'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia provvederà ad assegnare le borse di studio che si rendessero disponibili, entro e non oltre il primo mese dall'inizio dei corsi, alle concorrenti idonee nell'ordine di graduatoria del concorso, dandone comunicazione alla Cassa per il Mezzogiorno ed al centro di formazione e studi per il Mezzogiorno.

VI. — *Obblighi delle borsiste*

E' fatto obbligo a quante accettano la borsa di studio di:

1) frequentare le lezioni, le esercitazioni, i seminari ed i tirocinii, secondo il programma di studi ed il regolamento del corso prescelto;

2) *seguire gli anni scolastici di studio con continuità.*

L'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia, sentita la Cassa per il Mezzogiorno, potrà revocare, su segnalazione degli organi direttivi della scuola, le borse di studio anche durante l'anno scolastico per gravi motivi disciplinari e per scarso profitto.

La borsa di studio non potrà essere cumulata con altre borse, premi, retribuzioni e compensi corrisposti alle beneficiarie dallo Stato o da enti pubblici o privati. La non ottemperanza a questo obbligo comporta la revoca immediata e definitiva delle borse di studio.

VII. — *Riconferma delle borse di studio biennali*

La riconferma delle borse di studio biennali è, subordinata all'ammissione al successivo anno di corso, con una votazione non inferiore ai 7/10 in ciascuna materia del programma.

L'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia provvederà, entro il 30 settembre di ogni anno, a dare comunicazione della riconferma alle interessate, sentita la Cassa per il Mezzogiorno.

Non sono ammessi subentri al beneficio delle borse di studio biennali negli anni di corso successivi al primo.

Le assegnatarie delle borse di studio biennali che al termine del primo anno non abbiano avuto la riconferma della borsa di studio decadono da ogni ulteriore diritto sulla stessa.

Roma, addì 23 agosto 1971

Il presidente: GOTELLI

(1464)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario del concorso per titoli ed esami ad un posto di tecnico coadiutore aggiunto in prova presso l'osservatorio astronomico di Roma.

La prova scritta del concorso per titoli ed esami ad un posto di tecnico coadiutore aggiunto in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico degli osservatori astronomici, posto da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Roma, indetto con decreto ministeriale 3 gennaio 1969, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1969, registro n. 80, foglio n. 265 e modificato con decreto ministeriale 15 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1971, avrà luogo il giorno 25 febbraio 1972, con inizio alle ore 9, presso l'istituto matematico « Guido Castelnuovo », Città universitaria, Roma.

(2320)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BELLUNO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Belluno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 20 aprile 1971, n. 1630/4/Sez. III, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Belluno al 30 novembre 1970;
Visto l'art. 54 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1954, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;
Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituisce l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Belluno al 30 novembre 1970 è costituita come appresso:

Presidente:
Arezzo dott. Vincenzo, direttore di divisione - Ministero della sanità, Roma.

Componenti:
Lionetti dott. Leonardo, medico provinciale superiore, titolare dell'ufficio del medico provinciale di Treviso;
Turchetto prof. Paolo, primario medico dell'ospedale civile di Lamon;
Binotto prof. Alberto, primario chirurgo dell'ospedale civile di Feltre;
Plazzi dott. Carlo, direttore di sezione in servizio alla prefettura di Belluno;
Zanella dott. Arduino, medico condotto di Valle di Cadore.

Segretario:
Calcagno dott. Antonino, consigliere amministrativo in servizio all'ufficio del medico provinciale di Belluno.

La commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Belluno.

Il presente decreto sarà, inoltre, pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Belluno ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio ed a quello della prefettura di Belluno.

Belluno, addì 18 gennaio 1972

Il medico provinciale f.f.: GAMBA

(1465)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GROSSETO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Grosseto

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 18 marzo 1971, n. 1509, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Grosseto al 30 novembre 1970;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto il regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Viste le designazioni prescritte dalle disposizioni vigenti;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è costituita come segue:

Presidente:
Marzano dott. Riccardo, direttore di sezione della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Componenti:
Giusti dott. Filippo, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Grosseto;
Castagni dott. Gino, medico provinciale nei ruoli del Ministero della sanità;
Mascia prof. Gaetano, primario del reparto ostetrico dell'ospedale della Misericordia di Grosseto;
Santini dott. Rolando, medico specialista in ostetricia;
Leprai Maria Josè, ostetrica condotta.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Claudio Mastrocola funzionario amministrativo nei ruoli del Ministero della sanità.
La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Grosseto.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Grosseto, addì 18 gennaio 1972

Il medico provinciale: FINIZIO

(1466)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI LUCCA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Lucca

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4131 del 3 febbraio 1971 con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Lucca alla data del 30 novembre 1970;
Visto il proprio successivo decreto n. 4785 del 21 agosto 1971 con il quale si è provveduto, ai sensi di legge, alla nomina della commissione giudicatrice del concorso in parola;
Visti gli atti prodotti e la graduatoria formulata dalla commissione stessa e riscontrata la legittimità e la regolarità delle operazioni concorsuali effettuate;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa, così come è stata formulata dalla commissione giudicatrice:

1. Angeli Amleto	punti	73,295
2. Belli Giulio	»	71,670
3. Lopane Claudio	»	68,840
4. Biagi Valente	»	66,770
5. Fiorentini Delfino	»	66,115
6. Sampieri Ubaldo Giuseppe	»	53,800
7. Menchetti Giovanni	»	53,385
8. Corsi Carlo	»	51,420
9. Leonardi Vittorio	»	50,940
10. Giovagnoli Glauco	»	50,165
11. Milandri Gilberto	»	45,490
12. Biondi Antongiovanni	»	45,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Lucca e dei comuni interessati.

Lucca, addì 12 gennaio 1972

Il veterinario provinciale: TADDEI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5173, di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento di posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Lucca alla data del 30 novembre 1970;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicato dai candidati classificatisi ai primi posti della graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori del concorso indicato in premessa per la sede a fianco di ciascuno indicata:

Angeli Amleto: condotta veterinaria unica del comune di Massarosa;

Belli Giulio: 2ª condotta del consorzio veterinario tra i comuni di Pietrasanta-Forte dei Marmi-Seravezza-Stazzema;

Lopane Claudio: condotta veterinaria consorziale tra i comuni di Borgo a Mozzano e Pescaglia;

Biagi Valente: 2ª condotta veterinaria del comune di Capannori.

I presidenti dei consorzi veterinari tra i comuni di Pietrasanta, Forte dei Marmi, Seravezza e Stazzema e tra i comuni di Borgo a Mozzano e Pescaglia, ed i sindaci dei comuni di Capannori e di Massarosa, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Lucca e dei comuni interessati.

Lucca, addì 12 gennaio 1972

Il veterinario provinciale: TADDEI

(1295)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FERRARA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ferrara

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 8 marzo 1971, n. 153, con il quale sono stati indetti concorsi pubblici per titoli ed esami ai posti di veterinario condotto di Codigoro e di Ro Ferrarese e al posto di veterinario aggiunto, addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria di Argenta, vacanti in provincia di Ferrara al 30 novembre 1970;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso ai posti di veterinario condotto suddetti;

Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituisce l'art. 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le segnalazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Ferrara e dell'ordine dei veterinari della provincia di Ferrara;

Visto il decreto del medico provinciale di Ferrara 15 ottobre 1971, n. 1798, col quale si nomina, ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220, il veterinario condotto che dovrà far parte della commissione giudicatrice anzidetta;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami ai posti di veterinario condotto di Codigoro e Ro Ferrarese, vacanti in provincia di Ferrara al 30 novembre 1970, è costituita come segue:

Presidente:

Lonoce dott.ssa Anna, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Manzella dott. Vittorio, vice prefetto vicario della prefettura di Ferrara;

Cavrini prof. Carlo, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità;

Mantovani prof. Adriano, ordinario di malattie infettive presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Bologna;

Corsico prof. Giuseppe, ordinario di tecnica conserviera degli alimenti di origine animale dell'Università di Milano;

Cristofori dott. Cornelio, veterinario condotto di Ferrara.

Segretario:

Martino dott. Antonio, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La commissione avrà sede a Ferrara e inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato, per otto giorni, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Ferrara e dei comuni di Codigoro e Ro Ferrarese.

Ferrara, addì 18 gennaio 1972

Il veterinario provinciale: CARDONA

(1467)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.